

acc 10000/146/594 091.46918 WAGES-OSPEDALE SS TRINITA'-NAPOLI

JUNE 1944

ARCICONFRATERNIA ED OSHEDALI della SS. TRINITA' dei PELIGRINI • CONVALESCENTI

N A F O L I

Largo Bianci 7

PROSPETTO del personale amministrativo

2272

PERSONALE AMMINISTRATIVO - Tabella organica

N.º		Stipendio base annuo	supplemento servizio attivo
1	Segretario Amministrativo - fuori ruolo	12340	3141 17
"	ma sopra posto di ruolo		
1	Ragioniere - fuori ruolo		
"	ma sopra posto di ruolo		
4	Applicati di ruolo - ognuno	11462	2292 50
"	1 Straordinario di ragioneria - fuori ruolo	7450	1334 00
"	3 Dattilografe di ruolo - ognuna	9840	
"	3 Uscleri di ruolo - ognuno	6304	1490 10
"	1 Straordinario di archivio - fuori ruolo (*)	5731	1374 15
"		3744	00

(*) Questo straordinario presta servizio ridotto, perchè impiegato ad altra opera Pia che gli corrisponde l'assegno di famiglia e metà indennità di alarme, mentre l'altra metà viene corrisposta da questa Amministrazione.

Totale	assegno di		assegni di		indennità di	
	guerra		famiglia		allarme	
15481	50	1320 -	Vedi tabella		25 49	per ogni giornata di presenza
13754	85	1320 -	id		23 70	
9284	50	1320 -	id		22 00	
9840	00	1320 -	id		22 00	
7794	40	1320 -	id		22 00	
7105	35	1320 -	id		22 00	
3744	00	746,80	niente		11 00	

IL PRIMICERIO

avv. comm. Riccardo Papale

Riccardo Papale

IL RAGIONIERE

[Signature]

IL SEGRETARIO ALL. VQ

[Signature]

ARCICONFRATERNITA ed OSPEDALE della SS. TRINITA' del PELLICORINI e CONVASCORINI

N A P O L I

Lago Stanchi 7

Prospetto del personale infermieristico

PERSONALE INFERMIERISTICO

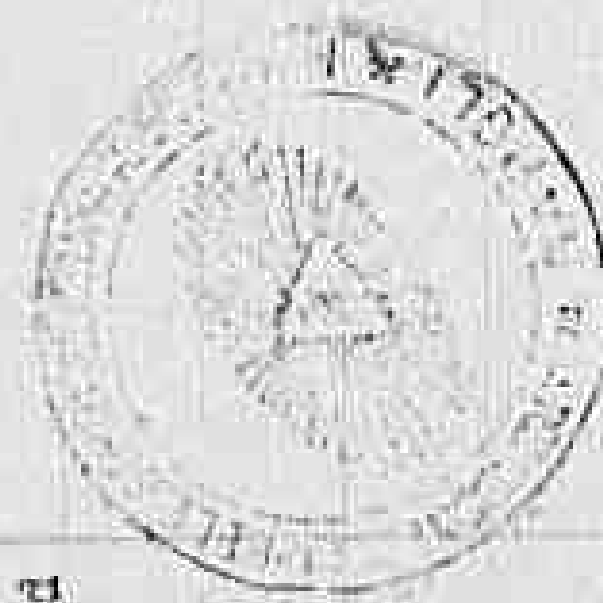
stipendio base assegno di guerra

N.o		di ruolo	annuo	annuo
1	Farmacista	di ruolo	6324	1112 40
4	Capisala	di ruolo	7130 50	1320 --
11	Infermieri	ognuno	5942 20	1301 40
2	Infermiere	ognuno	3070 00	849 00
1	Barbiere	ognuna	2558 40	600 00
1	Caposala straord.	non di ruolo	10480 20	1320 00
9	Infermieri straord.	ognuno	5040 00	984 00
1	Infermiera straordi	ognuno	4082 00	896 40
3	Infermiere straord.	ognuna	3114 00	622 80
5	Avventizi	ognuno	3726 00	745 20
12	Avventizie	ognuna	2232 00	406 40
3	Rattoppatrici	ognuna	2232 00	406 40

assegni di famiglia indennità allarme

Vedi tabella allig- L. 22 - al giorno se presente

gata	22
id	22 -
id	22 -
id	22 -
id	22 -
id	22 -
id	22 -
id	22 -
id	22 -
id	22 -
id	22 -
id	22 -



IL PRILICERIO

avv. comm. Riccardo Papale

Riccardo Papale

IL RAGIONIERE

Giuseppe

IL SEGRETARIO AMM. VO

De B...

ARCICONFRATERNITA' ed OSPEDALI della SS. TRINITA' del PELLEURINI e CONVALESCENTI

N A P O L I

Lago Bianchi 7

rispetto del personale ecclesiastico

PERSONALE ECCLESIASTICO

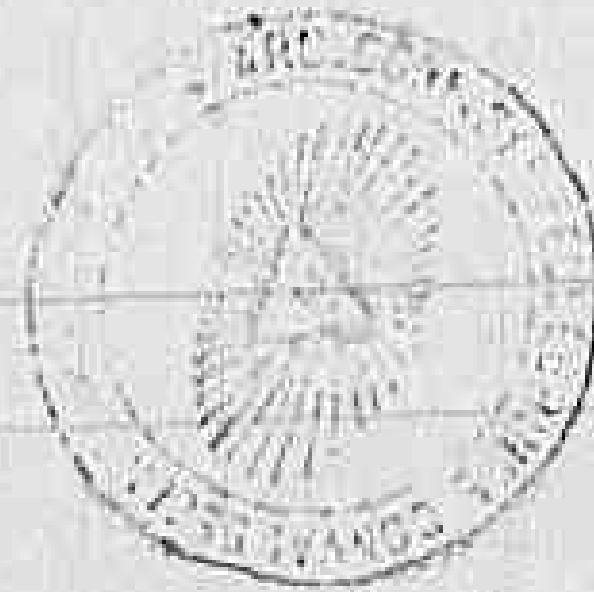
		Stipendio base		Carb. vita
		annuo	annuo	
N.º 1	Padre Cuppiccino	(8)	9977 40	—
1	Preposito	di ruolo	4828 85	528 00
1	Sacrestano	di ruolo	3892 25	528 00
1	Notatore	di ruolo	4038 60	528 00
1	Corista	di ruolo	1682 95	528 00
1	Organista	di ruolo	2487 55	528 00
1	Custode	di ruolo	2509 40	528 00
2	Inservienti	di ruolo	2509 40	528 00
		ognuno		

(8) Il Padre Cuppiccino, per contratto prende la 13ª mensilità a Natale.

Assegni di Indennità di allarme

guerra-annuo

1320	L. 22- al giorno presente
960 60	22 -
777 20	22 -
806 40	22 -
336 60	22 -
497 50	22 -
501 80	22 -
501 80	22 -



IL PRIMICERIO

avv. comm. Riccardo Rapale

Riccardo Rapale

IL RAGIONIERE

[Signature]

IL SEGRETARIO AMM.VO

[Signature]

AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA ED OSPEDALI
DELLA SS. TRINITÀ DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI
N A P O L I

Risposte ai diversi quesiti della Circolare del 20.6.1944

dell' ALLIED CONTROL COMMISSION

LABOR SUB COMMISSION

- 6) Nessun premio mensile, per lavoro straordinario, viene corrisposto al personale amministrativo, all'infuori di L. 50 ogni mese alla dattilografa Nadlerio, per le copie dei verbali del Consiglio.
- 7) A. Non vien dato nessun premio di operosità o rendimento.
B.. Non vien data nessuna 13.ma mensilità, all'infuori del Padre Cappuccino, come si è rilevato nel prospetto del personale ecclesiastico.
La 13.ma mensilità concessa al Natale del 1943, è stata la somma dello stipendio base mensile, più l'indennità di servizio attivo, senza la maggiorazione del 70%.
- 8) Negli anni precedenti, a Pasqua e Natale, veniva concessa una gratifica pari ad un terzo, fino a metà dello stipendio base.
- 9) Viene corrisposta, per le missioni fuori Napoli, l'indennità prevista dalla legge 27 febbraio 1942 n° 76.
- 10) Premi di nuzialità e natalità.
Per l'art 4 del R.D.L. 14 aprile 1939 n° 636 l'Ente non paga l'aliquota della nuzialità e natalità sulle marchette di invalidità e vecchiaia e corrisponde, in base all' art 23 di detto decreto per premio di nuzialità L. 1000 agli uomini e L. 700 alle donne se impiegate e rispettivamente L. 700 agli uomini e 500 alle donne se salariate.
Per i premi di natalità, per il disposto dell' art 24 di detto decreto, corrisponde L. 300 per 1° figlio; L. 350 per 2° figlio; L. 400 per 3° figlio; L. 400 per 4° figlio e successivi. All'uopo viene stanziata un fondo in bilancio.
- 11) Per il lavoro straordinario, si è corrisposto sinora da un minimo di L. 500 ad un massimo di L. 1000, a seconda della natura e importanza del lavoro stesso.
- 12) Il personale amministrativo non esegue lavoro serale o notturno. I salariati dell'Ospedale, quando lavorano di notte, hanno per il giorno successivo completamente libero che vien pagato per intero.
- 13) L'aumento di cui all'ordine Regionale N° 2 viene corrisposto sommando tutte le retribuzioni, senza delle indennità di allarme e si

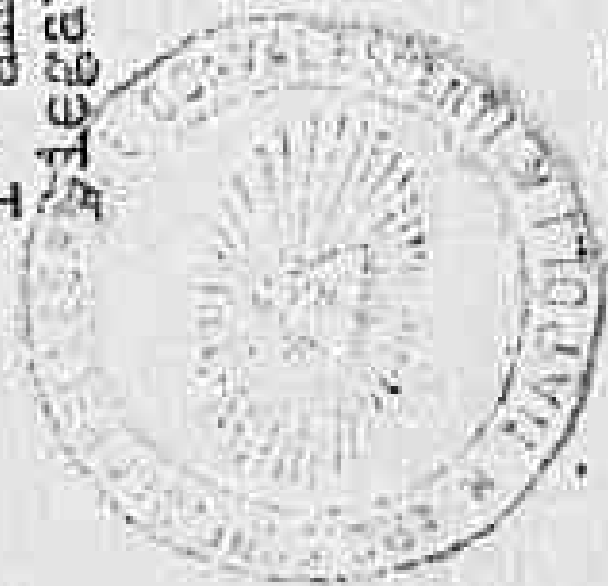
Risposte ai diversi quesiti della Circolare del 20.6.1944

dell' ALLIED CONTROL COMMISSION

LABOR SUB COMMISSION

- 6) Nessun premio mensile, per lavoro straordinario, viene corrisposto al personale amministrativo, all'infuori di L. 50 ogni mese alla dattilografa Nadlerio, per le copie di verbali del Consiglio.
- 7) A . Non vien dato nessun premio di operosità o rendimento .
B . Non vien data nessuna 13.ma mensilità, all'infuori del Padre Cappuccino, come si è rilevato nel prospetto del personale ecclesiastico .
La 13.ma mensilità concessa al Natale del 1943, è stata la somma dello stipendio base mensile, più l'indennità di servizio attivo, senza la maggiorazione del 70 % .
- 8) Negli anni precedenti, a Pasqua e Natale, veniva concessa una gratifica pari ad un terzo, fino a metà dello stipendio base .
- 9) Viene corrisposta, per le missioni fuori Napoli, l'indennità prevista dalla legge 27 febbraio 1942 n° 76 .
- 10) Premi di nuzialità e natalità .
Per l'art 4 del R.D.L. 14 aprile 1939 n° 636 l'Ente non paga l'aliquota della nuzialità e natalità sulle marchette di invalidità e vecchiaia e corrisponde, in base all' art 23 del detto decreto per premio di nuzialità L. 1000 agli uomini e L. 700 alle donne se impiegate e rispettivamente L. 700 agli uomini e 500 alle donne se salariate .
Per i premi di natalità, per il disposto dell' art 24 del detto decreto, corrisponde L. 300 per 1° figlio; L. 350 per 2° figlio; L. 400 per 4° figlio e successivi . All' uopo viene stanziata un fondo in bilancio .
- 11) Per il lavoro straordinario, si è corrisposto sinora da un minimo di L. 500 ad un massimo di L. 1000, a secondo della natura e importanza del lavoro stesso .
- 12) Il personale amministrativo non esegue lavoro serale o notturno .
I salariati dell' Ospedale, quando lavorano di notte, hanno ~~un~~ il giorno successivo completamente libero che vien pagato per intero .
- 13) L'aumento di cui all' ordine Regionale N° 2 viene corrisposto sommando tutte le retribuzioni, senza delle indennità di allarme e si accorda il 70 % di aumento sulle prime L. 1000 ; $\frac{1}{2}$ il 60 % sulle seconde L. 1000 ed il 50 % sulle terze L. 1000 . Quando si corrispondono le indennità di allarme si parte dalla somma delle retribuzioni di cui sopra e si accorda il 50, il 60 % o frazionatamente il 60 e 70 % per le paghe più basse .
- 14) Diritti vari . Non vien concesso nessun diritto, la Prefettura non ammettendolo .

15) Ritenute . Tutte le voci di corrispondenti, sono sottoposte, se non sono inferiori al minimo di legge : alle seguenti ritenute :
 Ricchezza Mobile 8,67 % = complementare 1 % = infail 1,50 % =
 Cassa previdenza per gli impiegati 8 % sugli stipendi (art. 24
 R.D.L. 3.3.1938 N° 680 . Per i salariati vi è l' assicurazione
 obbligatoria di cui al R.D.14.4.1939, per la invalidità e vec-
 chiaia per un solo terzo, mentre che per 2/3 resta a carico del-
 l' amministrazione, come per la cassa di previdenza per gli im-
 piegati l' Ente paga il 9 % sullo stipendio .



Il Primicerio

avv. comm. Riccardo Papale

Riccardo Papale

Il Ragioniere

[Signature]

Il Segretario Amm.vo

[Signature]

AUGUSTISSIMA ARGICONFRATERNITA ED OSPEDALI DELLA SS. TRINITÀ DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI N A P O L I

16 ELENCO NUMERICO COMPLETO DEL PERSONALE DELL' ENTE

Personale amministrativo .

N.o 1 Segretario
1 Ragioniere
1 Aiuto Ragioniere
4 Applicati
3 Dattilografe
1 Archivista
3 Uscieri

Personale infermieristico

N.o 1 Farmacista
4 Capisala
13 Infermieri ordinari
1 Barbieri
1 capo sala straordinario
13 Infermieri straordinari
17 Infermieri avventizi
3 Rettoratrici

Personale Ecclesiastico

N.o 1 Preposito
1 Padre Capuccini
1 Sacrestano
1 Notabene
1 Corista
1 Organista
1 Custode
2 Inservienti

2270

16 ELENCO NUMERICO COMPLETO DEL PERSONALE DELL' ENTE

Personale Amministrativo .

N.o 1 Segretario
 1 Ragioniere
 1 Aiuto Ragioniere
 4 Applicati
 3 Dattilografe
 1 Archivist
 3 Uscieri

Personale infermieristico

N.o 1 Farmacista
 4 Capisala
 13 Infermieri ordinari
 1 Barbiere
 1 capo sala straordinario
 13 Infermieri straordinari
 17 Infermieri avventizi
 3 Rattoatrici

2270

Personale Ecclesiastico

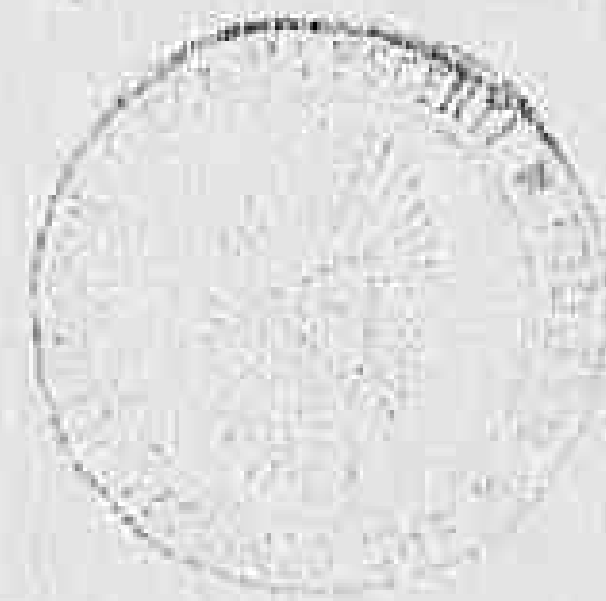
N.o 1 Preposito
 1 Padre Capuccini
 1 Sacrestano
 1 Notatore
 1 Corista
 1 Organista
 1 Custode
 2 Insevieri

Il Primicerio
 avv. comm. Riccardo Rapale

Il Ragioniere

Il Segretario Amm. Vp
Riccardo Rapale

Blapayma



1278

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

STATUTO E REGOLAMENTO

DELLA

AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA

ED OSPEDALI DELLA SS. TRINITÀ

DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI IN NAPOLI



NAPOLI
TIPOGRAFIA ANGELO TRANI
Via Medina, 24
1914

Es

2269

STATUTO E REGOLAMENTO

DELLA

AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA ED OSPEDALI DELLA SS. TRINITÀ

DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI

2268

STATUTO E REGOLAMENTO

DELLA

AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA ED OSPEDALI DELLA SS. TRINITÀ

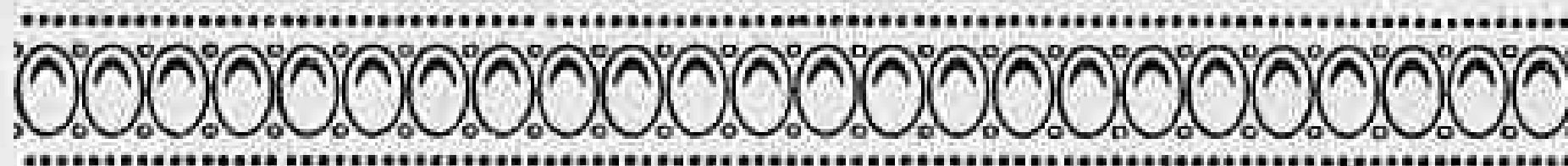
DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI

2268

STATUTO ORGANICO

approvato

con R. Decreto del 28 Ottobre 1878



CENNO STORICO

Nel 15 agosto 1548, sotto il Pontificato di Papa Paolo III, surse in Roma la Congregazione della Santissima Trinità fondata da Filippo Neri, secolare allora; e venne eretta nella Chiesa di S. Salvatore in Campo. Scopo di questa Compagnia erano le opere spirituali, cioè frequentare i Sacramenti della Confessione e della Comunione, e quelle di corporale misericordia, dando opera assidua agli uffici di religione e di carità verso il prossimo, ed in particolare verso i fratelli posti in maggiore necessità, ospitare i pellegrini, consolare i detenuti seppellire i morti per amor di Dio.

Per lo esercizio di queste opere, così spirituali, come temporali, si ebbe l'approvazione del Vicario di quel Papa, che era il vescovo di Saluzzo, Monsignor D. Filippo Archinto, il quale, consolando quei buoni fratelli di quanto desideravano, crebbe ed intitolò la loro Compagnia sotto la invocazione del nome della *Santissima Trinità del Sussidio*, dappoichè fine e scopo dei fratelli era appunto di soccorrere per quanto potevano il bisogno dei poveri; e ne impartì loro Bolla o Patente, conforme alle facoltà ricevute dal Sommo Pontefice.

L'anno 1550 fu anno di Giubileo, e però di straordinaria affluenza di pellegrini, che convennero in Roma da tutti i punti dell'orbe cattolico.

- 8 -

Il pellegrino era considerato dappiù del povero, perchè si trovava ridotto nella condizione di dover accattare in terra straniera, se non per bisogno di campare la vita elemosinando, sovente in espiatione, o del tutto volontaria, o imposta da penitenza sacramentale, di peccati commessi.

A conforto dei pellegrini in quell'epoca si rivolse più efficacemente la pubblica e la privata carità, i cui benefizi secondo il Vangelo di Gesù Cristo venivano alacreramente attuati, mentre la Chiesa stessa, a perfezione delle anime, avea segnato fra le opere della corporale misericordia quella di ospitare i pellegrini.

In questa imponente congiuntura la carità di Filippo Neri e dei fratelli della Compagnia della *Santissima Trinità del Sussidio*, non ebbe confini. Essi fittarono locali capaci di contenere molti letti: provvidero i pellegrini dei mezzi di sussistenza; e con ammirabile umiltà lavavano i loro piedi, e reverentemente li baciavano.

I fratelli in queste solenni occasioni vestivano il sacco, il cinto e le scarpe rosse, simbolo del fuoco di carità, dal quale erano compresi in quell'umile atto di servire i pellegrini, ed in tutte le altre opere spirituali e di beneficenza che si esercitavano.

Così cominciò la gran palestra di carità: così continuò progredendo sempre.

Le benedizioni di Dio, per tante opere di carità, producevano abbondanti frutti, e la Compagnia della Santissima Trinità del Sussidio si accresceva ogni giorno di più per la aggregazione continua di altri iscritti.

E poichè la carità esercitata per amor di Dio si spinge sempre innanzi, la Compagnia si determinò a fondare altresì l'opera non meno grande dei Convalescenti.

L'aria di Roma, co' suoi insalubri miasmi, influiva specialmente sulla classe dei poveri, e però i pubblici Ospedali erano pieni di ammalati, i quali per dar posto a nuovi infermi, appena rimessi in salute, venivano congedati per far ritorno ai loro tugurii, ed a tutte le privazioni che con se porta la miseria. Non essendo solidamente ristabiliti, riducevansi quindi poco dopo in quegli stessi Ospedali, dai quali forse

- 9 -

erano stati troppo presto licenziati. Vagliata la causa di tanto danno, Filippo Neri ed i suoi compagni fondarono l'Ospedale dei Convalescenti.

Estesa la Compagnia del Sussidio, e spinte su larga scala le sue opere l'Eminentissimo Cardinale Diomede Carafa, che ne fu il primo protettore, impetrò dal Regnante Sommo Pontefice Pio IV la solenne approvazione: ed amplissima fu accordata. Perocchè il Sommo Pontefice degnossi innanzi tutto elevare la Compagnia ad Arciconfraternita, e concederle molte facoltà e privilegi, non escluso quello di aggregare a sè altre compagnie, rendendole compartecipi di tutte le grazie, indulgenze e privilegi stessi, fra' quali rilevantissimo quello di potere l'Arciconfraternita ogni anno nel giorno della festa della Santissima Trinità liberare un condannato all'ultimo supplizio.

Ed ora alla nostra Augusta Arciconfraternita.

Esisteva in Napoli una Compagnia sotto il titolo di *Santa Maria Succurre Miseris*, che avea sede nella Chiesa di S. Giacomo alla Selleria.

Venuti un giorno in discordia quei confratelli, otto di essi, con a capo certo Bernardo Iovino, si distaccarono da quello Istituto, e si proposero stabilirne un altro. Uno degli otto, quasi illuminato dalla Divina grazia, con accorree parole propose a' suoi compagni di fondare una Compagnia intitolandola dalla Santissima Trinità, e di prendere a governo di essa le regole di quella, che da 30 anni circa erasi già stabilita in Roma da S. Filippo Neri, con l'esercizio delle medesime opere di carità, fra le quali lo albergare i pellegrini e i convalescenti. Tutti applaudirono, di guisa che, senza mettere tempo in mezzo, due degli otto socii furono deputati a trattare l'aggregazione alla Arciconfraternita di Roma.

Queste pie pratiche vennero coronate da felice successo. Alla Napoletana Congregazione nel 18 giugno 1579, giorno in cui si celebrava in quell'anno la solennità del Sacratissimo Corpo del Signore, pervenne la ufficiale notizia della conceduta aggregazione all'Arciconfraternita di Roma, in vista della quale la nostra Compagnia risultò fondata 31 anno, meno due giorni, dopo la installazione dell'Arciconfraternita di Roma, e

— 10 —

16 anni prima della morte del glorioso fondatore, S. Filippo Neri, che volò al cielo nel 26 maggio 1595.

Durante le trattative della nuova Compagnia per l'aggregazione all'Arciconfraternita di Roma, quei fratelli si riunivano nel Monastero di S. Arcangelo a Bajano, dal quale poco innanzi erano uscite le monache. Quivi fu iniziata con solo due letti l'opera di ospitare i pellegrini mantenuti a spese dei Confratelli, i quali andavano nelle ultime ore del giorno raccogliendo per la città l'obolo della elemosina.

Nel 1581 i due letti erano già cresciuti a quattro; e probabilmente per angustia di località furono trasportati in alcune camere a S. Pietro ad Aram, ove si trasferì la nostra Arciconfraternita. La quale a 26 maggio 1581, riunita in adunanza generale, con sua conclusione di pari data, accettò lo statuto dell'Arciconfraternita di Roma con alcune modifiche.

La prima riguardò l'elezione del Primicerio in persona di un Prelato. Si stabilì invece doversi eleggere il Primicerio tra i fratelli laici, che per bontà di vita, senno e valore fossero abili e confacenti al governo della casa e Compagnia.

La seconda, circa il farsi ricorso in alcune circostanze al Protettore per le superiori risoluzioni, statuendosi invece appellarne alla Congregazione generale.

La terza fu di non ammettersi certa elezione ordinata per rioni, non reggendosi la città di Napoli a rioni, come quella di Roma.

Da ultimo si deliberò, e fu la quarta modifica, che la Congregazione generale non dovesse di necessità essere composta di 54 fratelli, e non meno, ma bastassero all'uopo quanti vi intervenissero con la veste rossa.

Intanto, un Fabrizio Pignatelli, Bati dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, e che avea tenuto il mare contra i Turchi, ritiratosi dalle armi per cronica infermità, erasi fervorosamente dedicato ad atti di carità cristiana. Egli ricoverava i pellegrini in sua casa, ospitandone fino a tredici per ciascun giorno, e li serviva di propria persona.

Non contento di compiere questa grande opera di carità durante la sua vita, volle perpetuarla anche dopo morto; laonde si determinò a fondare una chiesa con attiguo ospedale a ri-

— 11 —

covero dei pellegrini, ed amendue dotarli coi beni del suo regaggio.

Implorata dal Sommo Pontefice l'approvazione a tale istituto, se l'ebbe con Bolla del 1574, nella quale venne detto che la chiesa dovesse intitolarsi alla *Beata Vergine Mater Domini dei poveri Pellegrini*, ed essere servita da un clero e questo dotato.

Aveva Fabrizio Pignatelli diversi suoli e giardini nella contrada ove ora si protrae la via detta di Toledo, e nell'altra ancora che mena alla piazza del Gesù Nuovo: ma essendo stati quei suoli occupati da opere di pubblica utilità, si ebbe in ricambio da Pietro di Toledo, Vice-Re del tempo, un ampio giardino presso alle mura della Città, e propriamente vicino alla Porta Reale, appellato *Biancomangiare*, che è il sito appunto dove trovansi ora l'oratorio, l'ospedale e le altre aderenti officine.

Nel 7 settembre 1577 morì il Balì Fabrizio Pignatelli, quando la chiesa della Santissima Vergine *Mater Domine* trovavasi già edificata e servita da un clero per le opere ingiunte, e il padronato del Pignatelli era così canonicamente eretto, mentre l'ospedale era stato appena iniziato con la elevazione delle fabbriche. Ed allora il Duca di Monteleone, Camillo Pignatelli, *nomine proprio* chiamato al padronato della chiesa, si fece a domandare dalla eredità del Balì Fabrizio Pignatelli, rappresentata dagli esecutori testamentari, i fondi per la dotazione della chiesa medesima e suo clero, giusta la cennata Bolla della erezione in titolo.

Circa poi all'ospedale, le cui fabbriche erano iniziate, e non progredite, per le grandi liti nelle quali trovavasi avvolta la eredità di Fabrizio Pignatelli i suoi esecutori testamentari nell'anno 1582 impegnarono l'Arciconfraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini e Convalescenti, che in S. Pietro ad Aram esercitava le sue opere di Carità, di trasferirsi in quei locali. Ed allora fu che, ritenuto dal Duca di Monteleone Camillo Pignatelli affatto integro ed indeminuto il padronato della chiesa di Santa Maria *Mater Domini* con la competente dotazione, giusta la Bolla, salvo le servitù che vennero indi costituite e modificate ancora con atti posteriori, l'uso del-

- 12 -

l'ospedale a compiersi, e della rimanente rendita del patrimonio del Bali Fabrizio Pignatelli, fu dato in perpetuo alla nostra Augusta Arciconfraternita, la quale con la rendita medesima dovea prima completare la costruzione dell'ospedale con le officine annesse, e del suo oratorio: le quali opere compiute, invertirle poi nel mantenimento dell'uno e dell'altro.

Ed affinchè il vicendevole dovere assunto fosse stabilmente osservato l'Arciconfraternita si obbligò *di non partirsi in perpetuum, e di quello non servirsi in altro uso che per detta ospedalità.*

Tutto questo avvenne tra il Governo dell'Arciconfraternita e gli esecutori testamentarii del Bali Fabrizio Pignatelli, con intervento, consenso ed approvazione del Duca di Monteleone, Camillo Pignatelli; e fu pure sanzionato da Bolla del Sommo Pontefice nel 19 marzo 1582.

Perchè le cose rimanessero in perpetuo meglio fermate, si stipulò poscia istrumento di convenzione e concordia nel 1748; ed allora fu ristretto il padronato di Monteleone sulla sua chiesa denominata i *Pellegrinelli*, e l'Arciconfraternita completò coi suoi mezzi la Chiesa appellata dei *Pellegrini*, non che l'ospedale, rimanendo le due amministrazioni divise e distinte, l'una dall'altra indipendenti.

Nei primordi del volgente secolo questa parte meridionale d'Italia fu soggetta a novità politiche, e per legge del 1806 furono incamerati allo Stato i beni dei luoghi più laicali, senza però distruggersi la loro qualità giuridica. Fino a quell'epoca l'Arciconfraternita amministrò cumulativamente tutti i suoi beni e rendite, e con esse provvide tanto al mantenimento della chiesa, come a quello dell'ospedale.

Avvenuto più tardi lo incameramento de' suoi beni l'opera dell'ospedale continuò tuttavia ad aver vita: perocchè a tal uopo furono dal Governo assegnati annui Ducati 2000 in censi ed annualità di capitali, che prima si appartenevano a Monasteri soppressi, come risulta da un Sovrano Rescritto del 1808.

Tutte le opere di beneficenza vennero poscia riunite sotto una direzione unica detta Commissione di beneficenza, creata

- 13 -

con Decreto 11 febbraio 1809. Questa Commissione amministrava tutte le rendite, e provvedeva singolarmente ai bisogni degli stabilimenti messi sotto la sua dipendenza.

Riapertosi indi l'ospedale pei feriti e fratturati, essendo stati soppressi gli altri due di S. Giacomo degli Spagnoli e dell'Annunziata, ne venne affidata la cura ad un Rettore nominato dal Piccolo Consiglio, che pel su cennato Decreto degli 11 febbraio 1809 era una emanazione dell'Amministrazione generale di Beneficenza, che forniva i mezzi di mantenimento.

Quest'ordine di cose durò fino all'anno 1815, allorchè con Decreto del 14 settembre di quello stesso anno rimasero revocate le facoltà ordinarie concesse al Consiglio Generale degli Ospizi col detto Decreto degli 11 febbraio sopra gli stabilimenti che vennero riuniti in una sola amministrazione, ed abolita la Commissione amministrativa degli Ospizi di Napoli; onde il governo dell'ospedale dei Pellegrini e di quello della Convalescenza furono restituiti alle cure della Arciconfraternita. Infatti con Real Rescritto del 20 luglio 1816 fu disposto che l'Arciconfraternita tenesse aperto il pubblico ospedale capace di quaranta piazze pei feriti e fratturati, e le rimase anche affidato l'Ospedale dei Convalescenti.

Fu pure ordinato che si restituissero all'Arciconfraternita le antiche proprietà e rendite rimaste presso la Commissione ripartitrice dei beni degli Stabilimenti di Beneficenza. Fu inoltre dichiarato e disposto che, per mettere l'Arciconfraternita in grado di adempiere i pesi e le opere di beneficenza, le sarebbe dato un supplemento di fondi capaci di rendita netta di Duc. 1100 l'anno, in pieno compenso del vuoto che fatto erasi nel suo patrimonio.

Ad attuare quella restituzione, con Real Decreto del 19 dicembre 1816 vennero quindi assegnati all'Arciconfraternita vari beni per annui Duc. 15643, coll'obbligo di mantenere nell'ospedale 40 piazze per feriti e fratturati, e 36 nella casa dei convalescenti; pei quali venne destinato l'edificio della Compagnia della Santissima Trinità presso S. Efremo nuovo, ove attualmente si trova.

Encomiato dal Real Governo lo zelo dell'Arciconfrater-

— 14 —

nita nello adempimento intelligente e coscienzioso della opera dell'ospedale pei feriti e fratturati, non che della convalescenza, venne ripetuta la promessa di un supplemento di rendita in annui Duc. 1100, in surrogazione della parte non per anco restituita delle antiche rendite dell'Arciconfraternita; lo che sollecitato poi ripetutamente, non fu mai ottenuto.

Rientrata l'Arciconfraternita nel possesso di parte delle sue rendite, formò nei termini di legge il suo *Stato discusso*, ed attese allo adempimento dell'opera.

Le piazze dell'ospedale pei feriti e fratturati, che doveano limitarsi a 40, si elevarono fino ad 80; nè vi fu esempio di rifiuto, ed è a sperare nella Divina Misericordia non sarà per esservi giammai; oltre poi le cure degli esterni, che oltrepassano annualmente le 15000. Da ciò la conseguenza che, adempiendosi con tutta esattezza agli oneri imposti non verrà mai meno tutto il rigoglio delle varie opere di carità e lo effetto di quelle pie largizioni che in tempo posteriori l'Arciconfraternita ha meritato di ricevere, e che essa, come luogo pio meramente laicale, ha accettato con tutte le forme volute dalla legge.

Nell'anno 1825 fu anche restituita all'Arciconfraternita la facoltà di ospitare i pellegrini.

Per effetto di una deliberazione della sua Piccola Congrega del 23 maggio 1846, un Sovrano Rescritto del dì 1 settembre di quell'anno approvò, che il Governo dell'Arciconfraternita, rappresentato dal Primicerio e dai quattro Guardiani fosse triennale.

Pubblicata la legge del 3 agosto 1862 sulle Opere Pie, l'illustrissimo Prefetto della provincia osservava, che tutti gli statuti o regolamenti organici anteriori al primo gennaio 1863 dovevano essere riveduti, e posti in armonia perfetta con le disposizioni e coi principii della novella legge; che lo statuto organico dovea contenere tutto ciò che è intrinseco ed essenziale all'indole del pio stabilimento, la origine, il nome, la sede, e lo scopo di esso, la sorgente dei mezzi, l'amministrazione collettiva o singolare, ed i limiti di ciascun suo componente, le norme onde si regola la elezione, la durata in ufficio, e la rinnovazione degli amministratori, la regolarità delle deliberazioni.

— 15 —

L'Arciconfraternita fu quindi sollecita a compilare il regolamento del servizio sanitario riguardante l'ospedale, che venne indi approvato dal Prefetto della provincia a capo della Deputazione Provinciale nel 4 agosto 1870. Formò poi un altro regolamento amministrativo interno, onde raggiungere più efficacemente lo scopo e la esatta osservanza del primo.

In quanto poi alle diverse cose ricordate dal Prefetto, che debbono costituire lo statuto organico, la legge del 3 agosto 1862 nel primo comma dell'art. 4 sancisce, che « l'amministrazione delle Opere Pie è affidata ai Corpi morali. Con sigli, Direzioni, collegiali o singolari, istituiti dalle rispettive tavole di fondazione, o dagli speciali regolamenti in vigore, o da antiche loro consuetudini ».

E nell'art. 5 soggiunse, che « le norme da osservarsi per la nomina e rinnovazione dei membri delle Amministrazioni, per la regolarità delle adunanze, per la validità delle loro deliberazioni, sono determinate dai rispettivi statuti e regolamenti ».

Per tal uopo quindi la nostra Arciconfraternita, ai 13 giugno 1874, uniformandosi strettamente all'antica regola, elesse in generale adunanza una commissione di dieci confratelli, con incarico di elaborare e proporre un nuovo statuto, e poi anche il relativo regolamento, a mente delle disposizioni anzidette: la quale commissione, stante la posteriore rinunzia del Presidente comm. D. Giovanni de Horatiis, risultò composta come segue:

Comm. D. Stanislao Falcone, *Presidente*,
 Cons. D. Errico Così, *Relatore e redattore*,
 Principe di Torella D. Nicola Caracciolo,
 Marchese D. Francesco Imperiale,
 Marchese D. Pasquale Vitale,
 Cav. D. Giovanni Cenni,
 Cav. D. Francesco Avellino,
 Cav. D. Gaetano Colombo,
 Avv. D. Alessandro Amato.

— 16 —

Tostochè il suo lavoro, dopo i molti e ponderosi studii, venne felicemente condotto a fine, l'Arciconfraternita, radunatasi novellamente a Congregazione generale, nei giorni 14, 19 e 21 marzo 1875, discusse e deliberò il nuovo statuto organico da presentare alla superiore approvazione, quale trovasi qui appresso stampato. Tenevano il Governo a quel tempo il PRINCIPERO, Principe di Spinoso D. Girolamo Ruffo; i GUARDIANI: Comm. D. Domenico Cosenza, Cons. D. Giuseppe Rocco, Principe di Cellammare D. Giuseppe Giudice Caracolo e il signor Giuseppe d'Agostino, col CONFRATELLO SEGRETARIO D. Benedetto Minichini.

Al quale novello statuto non mancò da ultimo la Sovrana approvazione, come dal Decreto del 28 ottobre 1878, che a futura memoria trovasi qui pure riportato.

REAL DECRETO

che approva lo Statuto, comunicato all'Arciconfraternita
con nota del R. Prefetto di Napoli del 28 novembre 1878.

UMBERTO I.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato
per gli affari dell'Interno;

Visto lo Statuto organico dell'Arciconfraternita della SS.
Trinità ed Ospedali dei Pellegrini e Convalescenti di Napoli,
presentato alla nostra approvazione dalla rispettiva Commis-
sione amministratrice;

Visti i voti della Deputazione provinciale in data 22 set-
tembre 1876 e 19 febbraio 1877;

Vista la nota 9 luglio 1878 del Ministero del Tesoro (Di-
rezione Generale del Demanio);

Vista la legge 3 agosto 1862 sulla Opere Pie, e quella
del 15 agosto sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo Statuto organico dell'Arciconfraternita della
SS. Trinità ed Ospedali dei Pellegrini e Convalescenti di Na-
poli, in data 29 novembre 1876, composto di sessantanove ar-
ticoli, e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente

— 18 —

salvi gli eventuali diritti del Demanio, in dipendenza delle leggi sull'Asse ecclesiastico e sulla dote delle opere di culto annesse al pio Istituto.

Il predetto nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Monza, addì 28 ottobre 1878.

Firmato UMBERTO

Controfirmato ZANARDELLI

Per copia conforme
Il Direttore Capo della 4.^a Divis.

Firmato G. MARZIANI

Per copia conforme
Pel Segretario della Deputazione Provinciale
(Ramo Opere Pie)

Firmato FIORAVANTE SANTOCARLUCCIO

STATUTO ORGANICO DELL'ARCICONFRATERNITA ED OSPEDALI

DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI IN NAPOLI

CAPITOLO 1.

Origine, sede, scopo e mezzi per attuarlo.

ART. 1.

L'Arciconfraternita ed Ospedali della Santissima Trinità dei Pellegrini e Convalescenti, fondata in Napoli nel 1579, è opera pia laicale, e si regge con le norme tracciate dalla legge 3 agosto 1862 e dal relativo regolamento 27 novembre anno stesso.

ART. 2.

Essa ha triplice scopo: l'esercizio del Culto Divino, quello della mutua carità fra i suoi confratelli, e l'altro della cristiana beneficenza verso gli estranei al Sodalizio.

ART. 3.

Adempie al primo scopo:

1.° Con la celebrazione delle messe quotidiane e periodiche, dei Sacri uffizii, degli Esercizii spirituali, delle Sacra-

— 20 —

mentali Quarantore e di tutte le altre solennità religiose, nella Chiesa di sua proprietà;

2.° Riunendo in determinati giorni la sua fratellanza nella detta Chiesa e nell'Oratorio annesso, per assistere alle cennate funzioni, e per la recita delle sacre preci in comune.

ART. 4.

Adempie al secondo scopo:

1. Coll' impartire soccorsi e cure ai confratelli bisognosi od infermi;
2. Col prestare supremi uffizi di pietà ai confratelli defunti.

ART. 5.

Adempie al terzo scopo:

1. Col dare alloggio e primi soccorsi ai Pellegrini per la visita dei Luoghi Santi, e curarli, se infermi, nel suo Ospedale;
2. Col ricevere, curare ed alimentare i Convalescenti in apposita sua casa;
3. Coll'accogliere, medicare e curare nel detto Ospedale gl' infermi di fratture e lesioni violente;
4. Col prestare soccorsi agli amputati od altri infermi poveri che escano dal detto Ospedale e Casa dei Convalescenti;
5. Col provvedere alle esequie dei poveri non appartenenti al Sodalizio.

ART. 6.

I mezzi coi quali la pia Associazione adempie al triplice scopo suddetto (meno l'esequie dei poveri cui si provvede mercè sovvenzioni volontarie dei confratelli), ricavansi così dallo antico patrimonio dell'Opera pia, come dalle sopravvenute largizioni di privati benefattori, queste però unicamente per gli obietti e nei modi in esse prescritti.

- 21 -

CAPITOLO II.

Ammissione e ricezione dei confratelli.

ART. 7.

Può essere ammesso a confratello ogni gentiluomo, dottore, mercante o artigiano, che abbia compiuto gli anni 14, purchè cattolico e generalmente stimato sotto il duplice riflesso morale e civile.

Per artigiano s'intende colui che lavora in qualunque onesta arte, sia con le proprie mani, sia per mezzo di altri, nella propria casa, officina o bottega.

I salariati dell'Arciconfraternita, o di qualunque sua dipendenza, non possono essere confratelli.

ART. 8.

Chiunque vorrà essere ammesso come confratello, dovrà farne domanda in iscritto al Governo del Sodalizio; ed il Governo vi delibererà, dopo avere consultato la piccola Congrega.

Il numero dei confratelli da ammettersi in ogni anno, e le norme di tale ammissione, saranno stabilite dal Regolamento.

ART. 9.

Il confratello ammesso dovrà pagare il diritto di ammissione, che è di L. 75,10 per chi non abbia oltrepassato gli anni 55, e di L. 128,25 per chi gli abbia oltrepassati; e dovrà provvedersi a sue spese del sacco rosso, che è la divisa dell'Arciconfraternita.

Il Governo, per gratitudine di distinti servigi prestati al pio Sodalizio, può, sentita la Piccola Congrega, dispensare qualche confratello dal pagamento della tassa di ammissione.

ART. 10.

Il nuovo confratello ammesso, pagato il detto dritto, ove non ne sia stato dispensato, dovrà presentarsi in Congrega-

— 22 —

zione munito di sacco; e ne verrà tosto eseguita la solenne vestizione e ricezione, nelle forme dal regolamento prescritte.

Dal momento di siffatta ricezione ei godrà di tutti i vantaggi spirituali e temporali, e sottostarà a tutti gli obblighi annessi, che vengono qui appresso indicati.

Decorsi due mesi da detta ammissione senza che il nuovo confratello siasi presentato per ricezione, si avrà per decaduto.

CAPITOLO III.

Obblighi dei confratelli, loro dritti e vantaggi, perdite di tali dritti, modo di riacquistarli.

ART. 11.

Doveri de' confratelli sono:

1. Intervenire ai sacri uffizii, agli esercizi spirituali, ed alle altre funzioni della Chiesa;

2. Intervenire con tutta pietà e decoro alle esequie dei confratelli defunti, ed a quelle dei poveri;

3. Adoperarsi con assiduità e zelo nello adempimento degli uffizii e delle deputazioni inerenti al governo del Sodalizio;

4. Esercitarsi nelle opere di carità, e segnatamente in quelle che costituiscono gli scopi principali dell'Istituto, e mirano al vantaggio del medesimo, ed all'attuazione ed incremento delle sue opere di beneficenza.

Al tutto intenderanno con quello spirito di cristiana carità e fratellanza, che informò la primitiva istituzione del pio Sodalizio.

ART. 12.

Ed affinchè la frequenza alle dette pratiche di pietà non venga mai meno, per la maggiore edificazione dei fedeli, hanno i confratelli lo stretto obbligo di intervenire ai divini uffizii nell'Oratorio dell'Arciconfraternita, indossandone il sacco, almeno due volte ogni quattro mesi.

Chi non adempie a cotesto obbligo, incorre nella contumacia, la quale importa issofatto perdita dei dritti designati nel seguente articolo 16.

- 23 -

Tale contumacia però potrà essere purgata coll'intervento nell'Oratorio per due volte in uno dei seguenti quadrimestri ovvero coll'intervento in una sola delle esequie.

ART. 13.

Gli Ufficiali del Sodalizio e Deputati all'Ospedale o alla Convalescenza, purchè nei giorni di Congregazione assistano ai rispettivi uffizii nei locali dell'Arciconfraternita o della Convalescenza, ovvero sieno stati a guardia dell'Ospedale nella notte anteriore, si avranno per intervenuti.

ART. 14.

Potrà pure qualche confratello, ove non sia già incorso nella contumacia, per giusti e gravi motivi, ottenere dal Governo del Sodalizio la dispensa dallo intervento, la quale dicesi *puntatura*, per tempo non maggiore di un anno, da potersi però rinnovare.

In tal caso, durante il tempo stabilito dal Governo, la sua mancanza non ne produrrà la contumacia.

ART. 15.

I confratelli hanno dritto alla voce attiva e passiva in tutte le deliberazioni che si prendono nelle Congregazioni generali, purchè sieno maggiori di età, e non abbiano lite con l'Arciconfraternita, e non ne sieno debitori.

Non potranno però essere eletti ad alcun uffizio, se non dopo due anni della loro ricezione.

ART. 16.

Il confratello non contumace, venendo a morte, avrà dritto al letto funebre con ceri, alla solenne accompagnatura dalla casa alla Chiesa dell'Arciconfraternita, al trasporto al Camposanto nel carro della medesima, alla inumazione nella Cappella della stessa, ad un funerale ed ai suffragi, nei modi e con le norme stabilite dal regolamento.

I contumaci non potranno godere di tali vantaggi, se non pagandone i dritti in L. 127,50, ovvero se mercatanti o artigiani in L. 63,75.

Volendo il parato funebre per una o più stanze, potranno le famiglie affidarsene alla stessa Arciconfraternita, pagando

— 24 —

però del proprio secondo la mite tariffa fissata dal regolamento.

ART. 17.

Le mogli, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali in secondo grado e le figlie non maritate dei confratelli, durante la costoro vita, hanno diritto al trasporto col carro funebre dell'Arciconfraternita ed alla inumazione nella Cappella della medesima, secondo è stabilito nel regolamento; e ciò anche quando il confratello si trovi incorso nella contumacia.

ART. 18.

Nel caso di grave mancamento di un confratello, il Governo del pio Sodalizio potrà disporre che egli si astenga dallo intervenire in Congregazione, salvo ad esso confratello il reclamo sospensivo alla Piccola Congrega. Tale interdizione farà decadere il confratello dai soli dritti espressi nel precedente articolo 15.

La espulsione poi di un confratello non può essere ordinata che in casi gravissimi dalla Congregazione Generale, su proposta del Governo del Sodalizio, e dopo analogo avviso della Piccola Congrega. Siffatta espulsione farà decadere il confratello da tutti i dritti e vantaggi stabiliti di sopra.

ART. 19.

Se qualche confratello abbia alcuna domanda o reclamo da fare, dee rassegnarlo al Governo del Sodalizio, il quale vi provvederà secondo ragione.

CAPITOLO IV.

Governo dell'Istituto, suoi Uffiziali superiori ed inferiori,
e loro attribuzioni.

ART. 20.

Il Governo del Pio Istituto si compone di cinque Uffiziali superiori, il primo dei quali ha titolo di Primicerio, e gli altri quattro di Governatori o Guardiani.

— 25 —

Essi saranno prescelti tra i confratelli laici, che godano della più alta reputazione per mente e per cuore: ed un solo di loro, su terna particolare, sarà eletto tra i Confratelli mercatanti o artigiani.

ART. 21.

Il Governo così composto ha la suprema cura, vigilanza e custodia spirituale e temporale dell'Arciconfraternita e di tutte le sue dipendenze ed opere annesse.

Esso intende all'amministrazione di tutti i beni, rendite e proventi dell'Istituto, ed allo adempimento di tutti gli obblighi e pesi del medesimo, formandone e pubblicando in ogni anno i bilanci, e rendendo i conti, non che adempiendo a tutti gli altri obblighi ordinari di ogni amministratore di beni d'incapaci, ed a quelli specialmente prescritti dalla legge del 3 agosto 1862 e del regolamento annesso.

ART. 22.

Il prefato Governo ha l'obbligo di convocare la Piccola Congrega, e deliberare con essa, in tutti i casi enunciati nel seguente art. 39.

Lo stesso Governo poi, ed anche il solo Primicerio, potrà convocare detta Piccola Congrega, per indi deliberare con essa semprechè nella sua prudenza lo stimi opportuno.

ART. 23.

Il Governo medesimo ha facoltà di affidare ai confratelli incarichi o disimpegni speciali per tempo determinato che indi il Governo stesso potrà anche nella sua prudenza abbreviare.

Ha pure facoltà di nominare, sospendere e revocare gli Ecclesiastici inservienti alla Chiesa, e gl'impiegati dell'Amministrazione.

Esso insomma è investito di tutti i più ampi poteri ed attribuzioni non riservate espressamente dal presente statuto alla Piccola Congrega o alla Generale.

ART. 24.

Il Governo in tutti gli affari delibera a maggioranza di voti. In caso di parità, la opinione della metà, in cui concorre il voto del Primicerio, prevale.

— 26 —

Se il voto del Primicerio sia pure afforzato dal voto di un altro componente il Governo, benchè restassero in minoranza, la decisione dello affare potrà nondimeno dal Primicerio essere rimessa alla Piccola Congrega, la quale vi delibererà col Governo stesso nei modi appresso indicati.

ART. 25.

I cinque Ufficiali superiori, allorchè saranno usciti dal loro uffizio unicamente per compiuto triennio, resteranno nondimeno pel solo anno seguente Consiglieri con voto in tutte le deliberazioni della Piccola Congrega, tranne per la elezione de' nuovi Uffiziali.

ART. 26.

Il Primicerio ha la corrispondenza con tutte le autorità ed i rappresentanti di altri Stabilimenti.

Nei casi urgenti può dare e far eseguire alcuna risoluzione, ma ha l'obbligo di farla al più presto riesaminare dai suoi quattro compagni di Governo, e secondo i casi anche dalla Piccola Congrega.

ART. 27.

Mancando il Primicerio in qualche riunione, sarà supplito dal Governatore più anziano per aserizione all'Arciconfraternita, il quale in tal caso avrà pure la prerogativa del voto enunciato nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 24.

ART. 28.

Il regolamento stabilirà la parte speciale che dovrà prendere ciascun Governatore o Guardiano, non che il Primicerio, nei diversi carichi dell'Amministrazione.

ART. 29.

Dopo gli Uffiziali superiori vengono gli Uffiziali inferiori, che sono il Segretario, il Camerlengo, i due Sindaci, i due Provveditori ed i quattro Confratelli Infermieri.

- 27 -

ART. 30.

Il Segretario è il primo tra essi, e prende posto dopo i quattro Guardiani; nè potrà mai essere scelto fra i mercatanti o artigiani.

Egli è il coadiutore del Governo in tutto quello che concerne l'andamento dell'Amministrazione; e come tale ha la vigilanza immediata su gl'impiegati e dipendenti tutti della medesima.

Gli analoghi suoi doveri ed attribuzioni saranno più specialmente enunciati nel relativo regolamento.

ART. 31.

Il Camerlengo è messo alla immediata dipendenza del Guardiano del Patrimonio, per vigilare da presso la riscossione delle entrate e di ogni altro provento, non che le operazioni tutte e la tenuta della Cassa e dei libri del Tesoriere: il che però non diminuirà punto la responsabilità che viene a quest'ultimo dalla legge 3 agosto 1862.

ART. 32.

I due Sindaci sono i censori, così degli Ufficiali tutti superiori, come degl' inferiori.

In tale qualità essi rivedono i conti materiali di tutti; ma non possono mai esercitare censura sulle deliberazioni della Piccola Congrega o della Generale, nè prendere alcuna ingerenza nelle operazioni in corso del Governo, ne farvi opposizione od ostacolo.

Essi sono infine i revisori del conto morale del Governo, e del conto materiale del Tesoriere, salvo sempre l'approvazione della Deputazione Provinciale, ai termini di legge.

ART. 33.

Ai due Provveditori incombe provvedere e vigilare a tutto il bisognevole per le esequie, per le feste, per le processioni, e per le altre funzioni o solennità religiose, secondo le disposizioni che riceveranno dal Governo.

2261

— 28 —

Art. 34.

I quattro Infermieri hanno l'incarico di visitare i confratelli infermi, e di porgere dei soccorsi a quelli che se ne trovassero in bisogno, giusta l'articolo 50 del presente statuto.

Possono anche essere incaricati dal Governo di fare visita a quei confratelli, che per ragione di età o di salute domandino la *pontatura*, giusta l'articolo 14 dello statuto medesimo.

Art. 35.

Tutt'altre speciali attribuzioni dei detti Uffiziali inferiori saranno enunciate nel Regolamento.

Art. 36.

Oltre dei suddetti Uffiziali il pio Sodalizio ha pure nel suo seno diverse Deputazioni, le cui rispettive incumbenze sono specificate da particolari regolamenti.

CAPITOLO V.

Della Congregazione Piccola e della Generale.

Art. 37.

La Piccola Congrega è il complesso di tutti i prenotati Uffiziali superiori ed inferiori del Pio Sodalizio. La compongono quindi il Primicerio, i quattro Guardiani, il Segretario, il Camerlengo, i due Sindaci, i due Provveditori ed i quattro Infermieri.

Possono anche intervenire quelli Uffiziali superiori, che si troveranno usciti nel precedente anno dal Governo per compiuto triennio, giusta il precedente articolo 25.

Art. 38.

Essa delibera in numero non minore di undici, ed a maggioranza di presenti.

Nel caso di parità, come in quello di mancanza del Primicerio, si applicheranno le regole stabilite in simili casi per le deliberazioni del Governo dagli art. 24 e 27.

- 29 -

ART. 39.

La Piccola Congrega, oltre i casi in cui il Governo dell'Arciconfraternita stimerà invitarla a deliberare con esso, verrà dal medesimo obbligatoriamente convocata, e delibererà di dritto con lo stesso:

1. Nel caso di disparere, previsto dal paragrafo terzo dell'articolo 28;

2. In tutti gli affari che possono compromettere il dritto dominicale dell'Arciconfraternita, non compresi nei seguenti articoli 41 e 42;

3. Nella preparazione di qualunque affare che il presente statuto disponga, o il Governo del pio Luogo opini, doversi proporre alla Congregazione Generale.

ART. 40.

La Congregazione Generale è la riunione di tutti i confratelli godenti voce attiva, per la elezione dei nuovi Uffiziali, o per deliberare su tutto quello che può interessare la esistenza e la proprietà immobiliare del pio Istituto.

ART. 41.

Essa quindi si riunirà ordinariamente, nella prima domenica successiva al giorno della Ascensione per la nomina dei nuovi Uffiziali e nel giorno della Santissima Trinità pel loro insediamento, come nel regolamento sarà detto,

ART. 42.

Si riunirà poi straordinariamente, ad invito del Governo stesso, per deliberare:

1. Sulla espulsione di qualche confratello per gravissimi motivi, giusta l'ultimo paragrafo dell'art. 18;

2. Sui reclami avverso le censure e significatorie dei Sindaci;

3. Sulla derogazione o modificazione di qualche articolo del presente statuto, o dei relativi regolamenti.

4. Su tutti gli affari per i quali, giusta il presente statuto, sia indispensabile una sua deliberazione, o che vengano ad essa rassegnati dalla Piccola Congrega.

— 30 —

ART. 43.

Senza una deliberazione della Congrega Generale non si possono accettare o rifiutare donazioni, eredità o legati a favore del pio Sodalizio, nè alienare beni stabili, di qualsivoglia natura, nè imprendere nuovi edifici o stabilimenti, quantunque di pietà o di beneficenza.

ART. 44.

La Congregazione Generale sarà convocata mercè avviso scritto a domicilio, e s'intenderà legalmente costituita con numero non minore di dugento confratelli fra cui tre almeno degli Uffiziali superiori, eccetto il caso delle disposizioni regolamentari per la elezione.

Se per effetto della prima convocazione non si raggiungesse un tal numero di confratelli e di Uffiziali, si procederà ad una seconda convocazione; per effetto della quale s'intenderà legalmente costituita, qualunque ne sia il numero, purchè vi intervengano due almeno di detti Uffiziali superiori.

I confratelli non potranno in nessun caso farvisi rappresentare da altri.

ART. 45.

La Congregazione Generale verrà presieduta dal Primicerio, o in mancanza dal Guardiano più anziano per iscrizione al Sodalizio.

La proposta di tutti gli affari le verrà fatta dal Primicerio, in sua mancanza del detto Guardiano che lo supplisce.

ART. 46.

Le deliberazioni della Congrega Generale saranno prese in numeri dispari di votanti, ed a maggioranza. Nei casi esclusivamente riservati alla detta Congregazione Generale dovranno essere prese a voti segreti.

La detta maggioranza sarà costituita dalla metà più uno dei confratelli presenti, qualunque ne sia il numero.

In caso di numero pari di votanti, ad evitare la possibile parità di voti, il confratello meno antico per iscrizione al Sodalizio, prima di cominciare la votazione, sarà pregato di astenersi.

— 31 —

Art. 47.

Siffatte deliberazioni verranno sottoposte all'approvazione della Deputazione Provinciale nei casi in cui sia ciò richiesto dalla legge.

CAPITOLO VI.

Durata degli uffizii ed elezione degli Uffiziali.

Art. 48.

Le cariche dei cinque Uffiziali superiori saranno triennali, ma il rinnovamento ne avverrà parzialmente e per gradi, cambiandosi in un anno due Guardiani, nell' altro anno gli altri due e nel terzo anno il Primicerio.

Le funzioni poi del Segretario e degli altri Uffiziali inferiori dureranno un solo anno.

Si gli uni e sì gli altri, eccettuato il solo Segretario, non potranno essere confermati, nè rieletti allo stesso uffizio, nelle due prossime susseguenti elezioni annuali.

Art. 49.

La elezione di tutti gli Uffiziali superiori ed inferiori, premesse le sacre preci di rito, sarà fatta dalla Congregazione Generale, nel modo da stabilirsi col regolamento di Amministrazione e servizio interno.

CAPITOLO VII.

Opere di Pietà e di Beneficenza che si praticano dal pio Sodalizio.

Art. 50.

I soccorsi e le cure verso i confratelli, di cui si parla nel num. 1 dell'art. 4, se dessi sono bisognosi ed infermi, consistono nel farli visitare dai confratelli Infermieri, curare dai Professori sanitari dell'Arciconfraternita e somministrar

— 32 —

loro i farmaci necessari; se poi solamente bisognosi, in assisterli e soccorrerli secondo i casi e secondo i mezzi che si troveranno disponibili, o che potranno ottenersi dalla carità dei confratelli.

Art. 51.

I supremi uffizii di pietà verso i confratelli defunti, di che nel num. 2 del citato articolo, si compiono col provvedere alla loro esequie, inumazione e suffragi, non che dei loro congiunti, come trovasi stabilito negli articoli 16 e 17 del presente statuto.

Art. 52.

L'opera di beneficenza verso i Pellegrini, di che nel numero 1 dell'articolo 5, riguarda quei Pellegrini cattolici e poveri di qualunque nazione, che per solo zelo religioso si rechino a visitare i Luoghi Santi o la tomba dei Santi Apostoli in Roma, ovvero ne facciano ritorno.

Tale opera consiste nel riceverli con ogni carità, alloggiarli ed alimentarli per tre giorni, oltre quello dello arrivo.

In caso di malattia verranno anche assistiti e curati nel suddetto Ospedale.

Art. 53.

La casa di Convalescenza in contrada S. Raffaele riceve, cura ed alimenta i Convalescenti, sieno uomini e donne, nazionali od esteri, che escono dagli Ospedali civili della Città di Napoli, e dell'Opera pia per soccorsi agli infermi poveri a domicilio, nel numero, tempi e modi stabiliti dal regolamento.

Qualora, durante la convalescenza, ricadano in malattia, sono rimandati all'Ospedale o alla pia Opera donde provenivano.

Art. 54.

L'Ospedale è destinato esclusivamente alla cura e medicatura delle fratture e lesioni violente.

La cura si esegue col ricoverare, curare ed alimentare gli infermi di siffatta specie nei modi e con le condizioni determinate dal regolamento.

— 33 —

La medicatura semplice si presta a tutti coloro che si presentano a riceverla in detto Ospedale, nei modi e tempi prefissi dal regolamento.

Art. 55.

In esso viene accolta gratuitamente qualunque persona nazionale od estera, povera o ricca, senza mai mercede nè rimborso alcuno.

I fanciulli però al di sotto di sette anni, e le donne, non vi sono ammessi. Ricevono bensì la sola medicatura come esterni, secondo si è detto nel paragrafo ultimo dello articolo precedente.

Art. 56.

Arrivando all'Ospedale infermi di qualunque sesso, travagliati da mali non di fratture o lesioni, ma che pure reclamano urgenti rimedii, non si dovrà mai congedarli senza prestar loro i primi aiuti dell'arte che la loro posizione sia per esigere.

Art. 57.

Il servizio sanitario dell'Ospedale raccoglie inoltre tutto quanto può servire al progresso della scienza ed al perfezionamento dell'arte medico-chirurgica, coordinandone le idee per guisa da raggiungere il fine ultimo di ogni istituzione ospedaliera, cioè il sollievo della umanità languente.

Il modo poi dei consulti e delle autopsie, della compilazione della statistica e degli annali clinici, della nomina, disciplina e direzione del personale sanitario saranno indicati nell'apposito regolamento.

Art. 58.

I soccorsi agli amputati ed altri infermi bisognosi che escono dal detto Ospedale e dalla Casa di Convalescenza, consistono secondo gli svariati lasciti in numerario e biancheria, e vengono impartiti nei modi e con le norme rispettivamente prescritte dai pii disponenti, e dalle regole del Pio Monte di tale Opera.

— 34 —

Art. 59.

Alle esequie dei poveri si deviene dietro l'ammissione che ne venga fatta dai confratelli Deputati di cotesta Opera, giusta le speciali regole della stessa.

Art. 60.

Quanto al servizio della Casa di Convalescenti, non che a quello della Chiesa e della Terrasanta, ne saranno stabilite le norme nel regolamento generale.

CAPITOLO VIII.

Personale della Pia Opera.

Art. 61.

La Pia Opera pel servizio della Chiesa ha un personale ecclesiastico così composto.

Preposito, coll'incarico della predicazione e della confessione.

Sagrestano, che vigila soprattutto l'andamento delle cappellanie e del servizio sacro.

Vice-Sagrestano, con l'obbligo, senz'altra remunerazione, della cura degli arredi sacri e della cera.

Notatore dello intervento dei confratelli nei giorni di Congregazione.

Cerimoniere per le funzioni religiose.

Sacerdoti coristi, cioè un primo corista e quattro compagni.

Chierici, cioè un primo chierico e quattro compagni.

Art. 62.

La Pia Opera, pel servizio della Chiesa ha inoltre un personale laico così composto:

Maestro di cappella, ossia organista.

Custode della Chiesa, con l'obbligo di accompagnare le esequie.

Inserviente per la vestizione dei confratelli.

Facchino.

— 35 —

ART. 63.

La Pia Opera pel servizio dell'Ospedale dei feriti e fratturati, e per la suprema ispezione, ha il seguente personale laico, cioè il Primicerio, col Governo del pio Luogo, e più segnatamente il Guardiano del carico (ramo Ospedale) ed il Guardiano mensario: come del pari i confratelli Deputati tutti laici, e destinati questi ultimi per turno di giornata, ai quali è affidata la sorveglianza generale del servizio sanitario e dei bassi inservienti, giusta il regolamento.

Vi sono inoltre un Rettore, un Vice-Rettore e due Cappellani, tutti sacerdoti, assistenti agl'infermi, e per l'amministrazione dei Sacramenti.

Il Rettore, ed in sua mancanza il Vice-Rettore, sono incaricati benanco della sorveglianza generale della disciplina, sempre sotto la dipendenza del Governo del Pio Luogo, e degli Uffiziali sopra notati.

ART. 64.

La Pia Opera anche pel servizio dell'Ospedale medesimo ha poi il seguente personale sanitario, tutti laici:

Consulenti ordinarii, con onorario annuale, num. quattro.
Consulenti onorarii col solo gettone di presenza, quando siano chiamati.

Chirurghi primarii, Direttori di Sala, numero due.

Professori di anatomia patologica, e settore.

Chirurghi ordinarii numero quattordici.

Chirurghi supplenti, numero due.

Alunni chirurghi, numero quattro.

Infermieri titolari, numero due.

Scritturale, che assiste il Rettore per la materiale redazione dei conti, registri e rapporti.

Guardaroba, coll'incarico della imbiancatura dei panni.

Cuoco.

Aiutante di cucina.

Inservienti di prima categoria, numero dieci.

Inservienti di seconda categoria, numero quattro.

Barbiere.

Portinaio.

— 36 —

ART. 65.

La Pia Opera pel servizio della Casa dei Convalescenti ha il seguente personale ecclesiastico, oltre il disposto nello articolo 63:

Rettore, con l'obbligo della sorveglianza a tutto il servizio.
Vice-Rettore ed economo.
Chierico.

ART. 66.

La Pia Opera pel servizio della Casa stessa ha pure il seguente personale laico:

Primo medico.
Secondo medico.
Infermiere per gli uomini, con l'obbligo della bassa chirurgia.
Infermiera per le donne.
Cuoco.
Ajutante di cucina.
Giardiniere.
Portinaio.
Inserviente.

ART. 67.

La Pia Opera pel servizio dell'intera Amministrazione ha il seguente personale laico (1):

— Per l'Archivio e Segreteria:
Archivista.
Ajutante.

(1) Con deliberazione del 18 febbrajo 1910 approvata dalla Onorevole Commissione Provinciale di Assistenza e Beneficenza pubblica il 29 Gennaio 1912 la pianta organica dell'Ufficio amministrativo è costituita come segue: Un Ragioniere, un Archivista, un Soprastante dei fondi rustici e urbani, quattro applicati, tre Straordinari o Diurnisti, una Dattilografa anche diurnista, un Tesoriere, un Fattorino col carico del servizio del Banco e delle commissioni esterne, un Usciere, un Inserviente col carico della pulizia del locale e di ogni basso servizio. Colla detta deliberazione venne anche approvato un Regolamento organico amministrativo, stampato a parte.

— 37 —

Copista.
Usciere.

— Per la Razionalia:
Razionale.

Ufficiali, numero tre.
Soprintendente dei fondi rustici ed urbani.
Usciere, con l'obbligo delle operazioni di Banco.
Inserviente.

— Per l'azienda:

Notaio con onorario annuale.
Procuratori avvocati con onorario annuale, numero tre.
Architetti con onorario annuale, numero due.
Tesoriero responsabile a partito forzoso e con cauzione.

ART. 68.

A norma delle leggi e regolamenti in vigore, il personale tutto dell'amministrazione nel numero e negli stipendii non potrà venire accresciuto, senza l'approvazione dell'Autorità tutoria.

CAPITOLO IX.

Clausola derogatoria e transitoria.

ART. 69.

Il presente statuto sarà di dritto surrogato all'antico non che a tutte le consuetudini ora vigenti; ed entrerà in osservanza, tosto che se ne sarà ottenuta la superiore approvazione.

Fino a che tale approvazione non verrà debitamente comunicata al pio Sodalizio, si continuerà a governarsi per tutti i rami secondo le antiche regole e le consuetudini attualmente in vigore.

Saranno però sempre rispettati i diritti legittimamente acquisiti dalle persone addette alla Pia Opera, in virtù del

— 38 —

primiero statuto, e degli antichi regolamenti già sanciti dalla
Sovrana Autorità del loro tempo.

Napoli, 29 novembre 1876.

IL PRIMICERIO

Comm. Nicola Spaccapietra

I Guardiani

**Comm. Domenico Cosenza
Cons. Giuseppe Rocco
Principe di Cellammare
Giuseppe d'Agostino**

Il Confratello Segretario

Cav. Benedetto Minichini

REGOLAMENTO

approvato

con R. Decreto del 26 Marzo 1882



CENNO STORICO

Posciachè con R. decreto del 28 ottobre 1878 venne approvato lo Statuto organico dell' Arciconfraternita ed Ospedali della Santissima Trinità dei Pellegrini e Convalescenti, il Governo della stessa procedette alla riconvocazione della Commissione già eletta nella Congregazione Generale del 13 giugno 1874 per la compilazione sì di detto Statuto, e sì del conseguente Regolamento, affinchè desse opera a quest'ultima parte delle sue cure.

Senonchè, essendo tra per morti e dimissioni mancati alcuni dei componenti, ai quali sottentravano di dritto coloro che in detta elezione del 1874 aveano dopo i primi ottenuto maggior numero di voti; con deliberazione del Pio Governo 30 marzo 1880 venne ciò dichiarato, e restaurata con tai nomi la Commissione suddetta. Giova qui riferire il tenore di cotesta deliberazione.

« Essendo rimasti surrogati di dritto i signori Principe d'Alessandria, Principe di Cellammare e Cav. D. Antonto Tagliamonte, ai defunti Comm. Falcione e Marchese Vitale, ed al Cav. Cenni dimissionario, per completare il numero dei componenti la Commissione prescelta per la compilazione del Regolamento della nostra Amministrazione, a tenore di quanto trovasi determinato dalla Congrega Gene-

6

— 42 —

rale fin dal 13 giugno 1874, lo Ecc.mo Governo ha deliberato radunarsi i componenti tutti dell'anzidetta Commissione, nello scopo di potersi eleggere dai medesimi il novello Presidente in luogo del prenomato Comm. Falcone, e stabilirsi un metodo spedito per potersi recare prontamente al completo il suddetto lavoro, commesso alle solerti cure dell'egregio Confratello Cons. Errico Cosi, stato già Relatore e redattore dello Statuto.

Riunitasi indi questa Commissione col Governo e con la Piccola Congrega a' 6 aprile 1880, si procedette alla scelta del Novello Presidente in surrogazione del Comm. Falcone; e risultò eletto il prefato Principe d'Alessandria.

La detta Commissione restò quindi composta dei seguenti Confratelli:

Principe d'Alessandria, D. Giuseppe Pignone del Carretto, *Presidente*;

Cons. D. Errico Cosi, *Relatore e redattore*;

Principe di Torella, D. Nicola Caracciolo;

Principe di Cellammare, D. Giuseppe Giudice Caracciolo;

Marchese D. Francesco Imperiale;

Cav. D. Gaetano Colombo;

Cav. D. Francesco Avellino;

Cav. D. Antonio Tagliamonte;

Avv. D. Alessandro Amato.

Dopo gravi fatiche, e molte ed elucubrate sessioni, venne finalmente compiuto il progetto di questo nuovo Regolamento generale; il quale fu poi dal Governo in Congregazione Piccola esaminato e discusso, non senza apportarvi anche lievi modificazioni d'accordo con la Commissione anzidetta, mercè deliberazione del 18 febbraio 1882.

Convocata quindi la Congregazione Generale, e rassegnatole lo elaborato progetto, nè seguì ampia discussione con tutte le forme statutarie nelle tornate dei 12, 19 e 26 marzo 1882; nell'ultima delle quali il divisato Regolamento venne debitamente approvato. Stavano allora al Governo il PRINCIPAL Duca di Castellaneta, D. Francesco de Mari, i GUARDIANI Conte di Gigliano, D. Francesco Siciliani, Cav. D. Cal-

— 43 —

listo Rossi, Cav. D. Ferdinando Capece Minutolo e signor Gennaro Musto, col SEGRETARIO AVV. Cav. D. Giuseppe Ciancio.

Da ultimo la Deputazione Provinciale v'impartiva il suo beneplacito con deliberazione del 13 luglio 1882; onde poi il provvedimento prefettizio così concepito:

« Napoli, 7 dicembre 1882 — Visto d'approvazione impartita dalla Deputazione Provinciale « di 13 luglio detto anno — Per il Prefetto Presidente *G. Carasola* ».

Così il Regolamento dell'Arciconfraternita, che trovasi qui appresso stampato, giusta il dettame del suo articolo ultimo, è col favore di Dio entrato in osservanza nel primo giorno dell'anno 1883, tenendo il governo il PRIMICIERO Principe d'Alessandria, D. Giuseppe Pignone del Carretto, i GUARDIANI: Principe della Rocca, D. Michele Cito Filomarino, Conte di Gigliano, D. Francesco Siciliani, cav. D. Callisto Rossi, e sig. Gennaro Musto, col SEGRETARIO AVV. Cav. D. Giuseppe Ciancio.

2257

REGOLAMENTO
DELL' ARCICONFRATERNITA ED OSPEDALI
DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI IN NAPOLI

CAPITOLO I.

Ammissione, diritti e doveri dei Confratelli.

§ 1. — *Ammissione e ricezione dei Confratelli.*

ART. 1.

Il numero dei nuovi Confratelli da ammettersi in ogni anno è di soli trentuno, salvo però al Governo del Pio Sodalizio in grazia di circostanze eccezionali ascriverne ancora qualche altro.

ART. 2.

Per salariati della Congrega e sue dipendenze, i quali giusta l'art. 7 dello Statuto non possono essere Confratelli della medesima, s'intendono tutti coloro che, per opera o servizio che prestano ad essa, ne ricevono emolumento o stipendio fisso.

ART. 3.

E' assolutamente vietato ascrivere alla Congrega sotto qualunque titolo persone già defunte, ancorchè congiunte di

— 46 —

Confratelli, competendo ad esse unicamente il beneficio del trasporto e della inumazione nella Cappella della Congrega, secondo l'art. 17 dello Statuto.

Art. 4.

La domanda da presentarsi al Governo per essere ammesso a Confratello, dovrà contenere con tutta precisione nome, patria, condizione, domicilio ed età del richiedente.

Art. 5.

Il Governo ne commetterà riservate informazioni ad uno o più dei Confratelli.

Raccolte tali informazioni, si convocherà all'uopo la Piccola Congrega, specificando nell'avviso di convocazione i nomi e le condizioni dei richiedenti.

Il Governo quindi, riunito in Piccola Congrega, vi delibererà con votazione segreta; nè si avrà per conseguita l'affermativa, se non a maggioranza di voti.

Art. 6.

Deliberata l'ammissione, il Confratello Segretario la significherà al richiedente, avvertendolo insieme del disposto negli art. 9 e 10 dello Statuto.

Art. 7.

Sulle somme da pagarsi alla Congrega per essere ascritto alla medesima, giusta il detto art. 9, il Governo del Pio Luogo potrà disporre di lire 24, parte per sussidiarne le opere speciali di carità, di che nel capitolo VII di questo Regolamento, e parte per gratificarne il personale di Sagrestia secondo l'usanza.

Art. 8.

La vestizione e ricezione dei Confratelli si eseguirà nell'Oratorio dell'Arciconfraternita, in giorno ed ora di Congregazione, con le forme all'uopo prescritte dal rito ecclesiastico.

— 47 —

ART. 9.

Di siffatta vestizione e ricezione il Segretario prenderà nota in margine della deliberazione con cui il Confratello venne ammesso, e ne scriverà il nome sul registro generale dei Confratelli, con tutti i particolari indicati nel premesso art. 4, e con la data precisa di detta ricezione.

I Confratelli che mutassero abitazione, dovranno avvertirne il Segretario, il quale ne prenderà nota sul registro anzidetto.

§ 2. — *Della decadenza per contumacia.*

ART. 10.

Incorre nella contumacia, giusta l'art. 12 dello Statuto, e però perde il dritto alle pompe funebri e suffragi, il Confratello che non interviene alla Congregazione due volte almeno in quattro mesi, i quali vanno quindi computati dal giorno del penultimo intervento.

ART. 11.

Tale intervento è valido allorchè s'indossa il sacco rosso distintivo della Congrega, assistendo alle sacre funzioni enunciato nel Calendario della stessa, ovvero alle esequie, funerali e solennità straordinarie, per le quali si ricevono dalla Congrega appositi inviti.

ART. 12.

L'assistenza in Congrega due volte nello stesso giorno, è computata per un solo intervento.

L'accompagnatura in una delle esequie, sia di confratelli, sia di poveri, equivale a due interventi.

ART. 13.

A tal uopo i Confratelli, anche nel caso previsto dallo art. 13 dello Statuto, cureranno di far segnare la loro presenza nell'apposito libro degli interventi.

— 48 —

ART. 14.

Il Confratello contumace, se prima non purghi tale contumacia secondo l'art. 12 dello Statuto, è incapace di ottenere qualunque dispensa allo intervento, la quale dicesi *puntatura*, e che solo si può concedere ai Confratelli godenti, mediante deliberazione del Pio Governo.

§ 3. — *Degli onori funebri.*

ART. 15.

Al Confratello che muoja non contumace, sarà fornito; giusta l'art. 16 dello Statuto, il letto funebre, consistente in coltre, connoletta e cuscino; e quattro candelieri con libbre nove di ceri.

Rinunziandosi al letto funebre, si avrà diritto invece ad altre libbre quattro di ceri.

ART. 16.

Le esequie, giusta il medesimo articolo, consistono nella solenne accompagnatura del Confratello defunto, dalla sua casa in città, alla Chiesa dell'Arciconfraternita.

Tale accompagnatura sarà fatta nei modi consueti da Confratelli vestiti di sacco, coll' intervento di un fratello Sacerdote, o in difetto, di altro Sacerdote adibito all'uopo dalla Congrega; e verrà seguita da dodici poveri di S. Gennaro senza banderuole.

Volendo maggior pompa, maggior seguito di poveri o le banderuole, la famiglia del defunto ne avvertirà la Congrega, la quale vi provvederà, pagandosi però il tutto dalla famiglia.

ART. 17.

Se la casa dove trovasi la salma del Confratello defunto, fosse in contrada lontana o malagevole, sarà rimesso alla prudenza del Pio Governo stabilire se debba o no la Confraternita rilevarne la salma ed accompagnarla.

Qualora il Governo decida negativamente, la famiglia potrà farne trasportare la salma in una Chiesa o casa assentita dal Governo stesso, dove la Confraternita si farà quindi a rilevarla, per accompagnarla alla Chiesa della Congrega.

— 49 —

Non volendo la famiglia ciò fare, la salma verrà rilevata col carro funebre della Congrega, e trasportata direttamente al Camposanto, a cura e spese della Congrega medesima.

ART. 18.

La sepoltura a cui il Confratello ha dritto, secondo il detto articolo 16 dello Statuto, consiste nel trasporto del cadavere al Camposanto, nella inumazione di esso temporanea, e nella definitiva.

ART. 19.

Il trasporto si esegue mediante il carro funebre della Congrega, nel quale accompagneranno il cadavere un Sacerdote ed un chierico della stessa, sotto la vigilanza personale di uno dei Deputati di terrasanta.

ART. 20.

La inumazione temporanea consiste nello interro del cadavere nel giardinello del Cimitero della Congrega a Poggioreale, che è sottoposto alla sua Cappella; e si esegue coll'intervento e la benedizione degli Ecclesiastici suddetti, non che sempre con l'assistenza e sorveglianza del detto Deputato.

ART. 21.

Dovendosi dopo quindici mesi eseguire la esumazione e l'interro definitivo, un mese prima di tal epoca s'interpellerà ufficialmente la famiglia del defunto, se intenda acquistare una nicchia, o riporre lo scheletro in qualche nicchia già acquistata, nel detto Cimitero della Congrega.

Ove la famiglia manifesti tale intenzione, vi si provvederà secondo la tariffa in vigore della Congrega.

In caso di negativa o di silenzio, si procederà alla esumazione, e si riporrà lo scheletro nell'attiguo Ossuario della medesima Congrega, con l'assistenza del ridetto Deputato di terrasanta, e sempre a tutta cura e spese della Congrega.

Volendo poi la famiglia far rinchiudere altrove lo scheletro del suo defunto, avrà piena facoltà di ciò conseguire, senza pagare verun dritto, ma a tutta sua cura e spese.

- 50 -

ART. 22.

Il Confratello che voglia ottenere il trasporto e la inumazione di un suo congiunto trapassato, giusta l'articolo 17 dello Statuto, dovrà pagare alla Congrega lire trentaquattro, se appartenga al ceto dei gentiluomini o dottori, e lire diciassette, se appartenga a quello dei mercatanti o artigiani, restando sempre a suo carico tutte le altre spese all'uopo necessarie.

ART. 23.

I due Deputati alle esequie e quelli di terrasanta, dei quali sarà detto nell'art. 61 del presente Regolamento, secondo le rispettive incombenze ivi definite, cureranno di provvedere e vigilare con ogni carità e diligenza allo esatto adempimento di tutte le disposizioni racchiuse in questo paragrafo.

A tal uopo essi adiranno ed assisteranno personalmente i Confratelli o le loro superstite famiglie, ne apprenderanno e seconderanno i voleri: verificheranno in fine e visteranno le note da pagarsi ai fornitori per tutto il dappiù che dalle famiglie si bramasse, secondo l'ultima parte del ridetto articolo 16 dello Statuto.

§ 4. — *Dei suffragi spirituali.*

ART. 24.

I suffragi spirituali cui ciascun Confratello ha dritto, sono i seguenti.

1. L'uffizio dei morti recitato dai Confratelli prima di uscire in corteo dalla Congrega per rilevarne il cadavere.
2. Ricezione del cadavere in Chiesa col canto del LIBERA, e benedizione impartita dal Sagrestano della Congrega.
3. Un solenne funerale con le assoluzioni al tumolo, nel primo giorno in cui ciò sia permesso dal rito ecclesiastico.
4. Cento messe piane, rilasciando alla Congrega la sua veste rossa completa, ovvero lo importo di essa in L. 42,50; altrimenti solo cinquanta messe.
5. In fine tutte le preci, assoluzioni e messe, che si celebrano nella Chiesa della Congrega e nella Cappella al Camposanto, in suffragio di tutti i Confratelli defunti.

— 51 —

ART. 25.

Il Confratello contumace oltre al beneficio dell'art. 16 dello Statuto, rilasciando alla Congrega il suo sacco completo, o in cambio L. 42,50, avrà pure il funerale e sole venti messe piane, non che tutti i comuni suffragi descritti nel numero 5 del precedente articolo.

CAPITOLO II.

Elezioni ed incombenze degli Uffiziali.

§ 1. — *Elezioni degli Uffiziali.*

ART. 26.

La elezione di tutti gli Uffiziali superiori ed inferiori, secondo l'art. 49 dello Statuto, sarà fatta dalla Congregazione Generale, con qualunque numero d'intervenuti.

ART. 27.

Nel primo sabato seguente alla festa dell'Ascensione, riunitasi la Piccola Congrega col Governo, meno il Segretario, il Primicerio inviterà gl'intervenuti a votare, se intendasi confermare il detto Segretario nel suo uffizio.

A tale operazione si procederà a voti segreti; nè potrà proclamarsi la conferma, se non quando convengano in tale avviso due terzi per lo meno dei voti raccolti.

ART. 28.

Per procedere quindi alla elezione di tutti o degli altri Uffiziali, nella seguente domenica si riunirà nell'Oratorio la Congregazione Generale, e si diverrà al sorteggio di tredici Confratelli.

Tale sorteggio si farà ponendo in un bossolo tante palline quanti sono i Confratelli presenti, delle quali palline sole tredici saranno rosse. Ciascun Confratello ammesso estrarrà una pallina; e quelli cui toccheranno in sorte le rosse, resteranno incaricati della formazione delle liste.

— 52 —

Art. 29.

Questi tredici così sorteggiati, coll'assistenza del Segretario, e di due altri Confratelli invitati all'uopo dal Pio Governo, procederanno col più stretto vincolo di segreto alla formazione delle liste, il cui complesso dicesi *Tabellone*.

I detti tredici, l'uno dopo l'altro secondo l'ordine del sorteggio, e senza aver comunicazione fra loro, si recheranno nella Sagrestia od altro luogo a ciò prefisso dal Governo, ed ove si troverà la nota dei Confratelli eleggibili e degli impediti.

Quivi si faranno a designare oralmente un nome per ciascun ufficio, al Segretario ed ai detti due assistenti, ed il Segretario ne prenderà esatta nota.

Art. 30.

Qualora da alcuno dei tredici si proponga per lo stesso ufficio un nome già proposto da altri; il Segretario lo inviterà a proporre uno diverso, onde si abbiano sempre per ogni ufficio tredici diversi nomi.

Il Segretario avvertirà altresì, che non venga proposto il nome di un Confratello ineleggibile a mente degli art. 15 e 18 dello Statuto, e che uno dei quattro Governatori debba appartenere al ceto dei mercatanti o artigiani secondo l'articolo 20 di detto Statuto.

Art. 31.

Questa grande lista, o *Tabellone*, verrà sottoscritta dal Segretario e da due assistenti.

Sarà poi immediatamente chiusa e suggellata dal Segretario stesso, in presenza del Governo e dei detti assistenti, e verrà riposta in un armadio a tre chiavi; le quali saranno affidate una al Primicerio, un'altra al Governatore più antico per ascrizione alla Congrega, e la terza al Segretario.

Art. 32.

Nel lunedì seguente il Primicerio, i Governatori e gli Uffiziali inferiori con a capo il Segretario, in tre stanze separate, procederanno sulla base di detto *tabellone* alla formazione delle terne o liste speciali per ciascun ufficio, non escluso

— 53 —

quello di Segretario, tuttochè fosse stato confermato; ed anche per gli uffici di Primicerio e di Governatori, benchè in quell'anno non uscenti.

ART. 33.

A tal uopo, dei nomi scritti in detto *tabellone* per l'ufficio di Primicerio, ne verrà eletto uno dal corpo di tutti gli Uffiziali inferiori, presieduto dal Segretario. Ove sulla scelta non riuscissero a concordarsi vi procederanno a voti segreti ed a maggioranza relativa.

Un altro nome, fra quelli scritti nel *tabellone* per detto ufficio di Primicerio, sarà scelto con simile metodo dai Governatori intervenuti. La parità fra costoro andrà risolta nel modo già divisato nel comma ultimo dell'art. 27 dello Statuto.

Un altro diverso nome del *tabellone* per l'ufficio stesso di Primicerio, verrà finalmente scelto dal Primicerio attuale, o da chi in difetto si trova a funzionare in sua vece.

ART. 34.

Con lo stesso metodo si procederà poscia alla formazione della terna per l'Ufficio del Governatore appartenente al ceto dei mercatanti o artigiani.

ART. 35.

Verranno indi con egual metodo formate, una dopo l'altra, le terne o liste di tutti gli altri Uffiziali; ben inteso che, ove sieno più della stessa specie, come nei Governatori, nei provveditori e simili, si farà per ciascuna specie una lista collettiva, sempre al triplo del loro numero statutario.

ART. 36.

Alla sola elezione dei Sindaci non prenderanno parte nè il Primicerio, nè i Governatori, nè i Provveditori, nè il Camerlengo.

Tutti gli altri Uffiziali, con a capo il Segretario, formeranno una lista di sei nomi per l'ufficio dei Sindaci, prescegliendoli dai nomi scritti nel *tabellone* per qualsiasi ufficio.

In caso di discordanza, vi procederanno a voti segreti ed a maggioranza relativa.

— 54 —

Art. 37.

Compiuta in tal modo la formazione delle terne e liste definitive, le schede dei vari nomi in esse descritti verranno riposte nei bossoli corrispondenti a ciascun ufficio; e tutt'i detti bossoli si conserveranno nell'armadio a tre chiavi, le quali saranno custodite come nel premesso art. 31.

Art. 38.

Nel dì della Pentecoste, riunita nell'Oratorio la Congregazione Generale, qualunque ne sia il numero, dopo le preci di rito i detti bossoli saranno rilevati e deposti sul banco del Governo; ed ivi, dopo la debita verificaione, per ciascun ufficio da provvedere verrà da un fanciullo estratto a sorte il numero dei nomi rispettivamente necessario.

I nomi così sorteggiati saranno letti ad alta voce dal Segretario, che ne redigerà solenne verbale; ed il Primicerio li proclamerà definitivamente eletti all'ufficio rispettivo.

Art. 39.

Compiute così le elezioni, i bossoli coi rimanenti nomi saranno affidati alla custodia del Segretario, per gli effetti che verranno enunciati nel § 5 di questo capitolo.

Finito poi il tempo della durata di ciascun ufficio, non si terrà più verun conto dei nomi per quell'ufficio, messi in serbo.

Art. 40.

Nel giorno della SS.^a Trinità, riunita in Congregazione generale in qualsiasi numero, tutti i novelli Uffiziali prenderanno possesso delle loro cariche.

Art. 41.

Di tutte le operazioni enunciate nel presente paragrafo saranno compilati solenni verbali, racchiusi in apposito registro, che verranno sottoscritti da tutti gli Uffiziali superiori presenti, e controfirmati dal Segretario.

— 55 —

§ 2. — *Carichi degli Ufficiali Superiori.*

Art. 42.

Il Primicerio è il rappresentante primario dell'Arciconfraternita, nonché capo e moderatore supremo dell'intera Amministrazione, ai sensi dello Statuto; ed ha quindi tutti i poteri e le attribuzioni conferitegli dallo Statuto medesimo.

Art. 43.

I diversi carichi incumbenti agli Ufficiali superiori che compongono il Governo, giusta l'art. 28 dello Statuto, riguardano i seguenti oggetti, da cui prendono il nome:

Personale e Chiesa — Patrimonio in genere — Fondi rustici ed urbani — Liti e contratti — Ospedali.

Art. 44.

Prima cura del Primicerio, nell'insediarsi del nuovo Governo, sarà di distribuire i diversi carichi suddetti fra i suoi componenti, che però diconsi Guardiani del rispettivo carico.

Resta poi sempre nelle facoltà del Primicerio la distribuzione dei carichi, sia nella parziale rinnovazione del Governo, sia per altra qualsiasi causa o evento.

Il carico Personale e Chiesa è riservato al Primicerio.

Art. 45.

Il Guardiano di ciascun carico vigilerà e curerà direttamente l'andamento ordinario dell'opera affidategli; di che più particolarmente sarà detto nel capitolo VIII dell'azienda, e negli altri capitoli relativi ai detti carichi.

Ogni Guardiano per rispetto al suo carico proporrà e prenderà col Governo gli speciali provvedimenti nei casi di maggiore importanza o di straordinarie bisogne. Negli affari ordinari poi, e nei casi d'urgenza provvederà momentaneamente, e di questi ultimi riferirà tosto al Governo.

Art. 46.

Per la sorveglianza immediata e quotidiana del servizio interno dell'Ospedale, nonché della Casa dei Convalescenti,

— 56 —

come rappresentante il Pio Governo, sarà delegato alternativamente per ogni mese uno dei quattro Governatori, che quindi prende il nome di Guardiano mensario.

Egli intervenendo tutt'i giorni, provvederà direttamente, o riferirà al detto Governo, secondo la importanza o la urgenza della bisogna.

La distribuzione alterna di tale servizio verrà determinata ogni anno dal Primicerio, nel primo insediarsi del Nuovo Governo.

§ 3. — *Carichi degli Uffiziali Inferiori.*

ART. 47.

Il Segretario, giusta l'art. 30 dello Statuto, è il primo tra gli Uffiziali inferiori; ed in tale qualità ha tutte le incumbenze e poteri attribuitigli dal detto articolo, non che dalla legge sulle Opere Pie del 1862.

ART. 48.

Soprintende personalmente all'Archivio ed alla buona tenuta degl'inventari, non che di tutti i libri e registri, provvedendo o riferendo, secondo i casi, al Primicerio od al Governo.

ART. 49.

Prende esatta nota di tutte le donazioni e legati che vengano fatti al Pio Sodalizio, non che dell'accettazione e conseguimento di essi ovvero della relativa rinunzia.

ART. 50.

Riceve, esegue e trasmette a chi si conviene, le ordinazioni tutte del Pio Governo, e ne cura e sorveglia la esecuzione.

ART. 51.

Presi gli ordini dal Primicerio, dà opera alla chiamata degli Uffiziali e dei Confratelli per le sessioni o adunanze del Governo e della Congrega Piccola o della Generale.

— 57 —

ART. 52.

Redige e sottoscrive col Governo i verbali di tutte le relative sessioni e deliberazioni, e cura indi e sorveglia l'esatta esecuzione delle medesime per la parte che lo riguarda.

ART. 53.

Dopo l'ammissione de' nuovi Confratelli, e la verificaione di loro età, ne avvisa il Razionale per lo incasso dei dritti da riscuotere.

Prende poi nota della loro seguita ricezione, con la menzione dell'età rispettiva; e nei casi di privazione in alcuno della voce attiva e passiva, giusta l'art. 18 dello Statuto, ne prende nota del pari.

ART. 54.

In morte di alcun Confratello, egli verifica se sia o no contumace, ed emette i provvedimenti necessari per tutto quanto gli spetta di esequie e suffragi.

ART. 55.

Egli infine è il depositario esclusivo dei suggelli dell'Arciconfraternita, ed il solo a cui compete lo adoperarli.

ART. 56.

Il Camerlengo, giusta l'art. 31 dello Statuto, è sempre alla dipendenza del Guardiano del patrimonio, attende fra l'altro e sorveglia alla esatta amministrazione dei Monti di carità, alla vendita di oggetti mobiliari fuori servizio, ed a tutt'altre operazioni economiche che non entrano nelle attribuzioni del Tesoriere.

ART. 57.

I poteri di controllo e censura, attribuiti ai Sindaci dall'art. 32 dello Statuto, saranno da essi debitamente espliciti nella revisione dei conti annuali; le cui norme a ciò relative verranno esposte nel cap. VIII, dell'*Azienda*.

8 MAR

2254

— 58 —

Art. 58.

Tutti gli altri Uffiziali inferiori avranno diretta e speciale cura delle incumbenze loro rispettivamente affidate dai relativi art. 33 e 34 dello Statuto.

Per tutt'altre e speciali attribuzioni e doveri, dipenderanno dai provvedimenti del Pio Governo.

§ 4. — *Deputazioni speciali.*

Art. 59.

Oltre ai suddetti Uffiziali il Pio Sodalizio, giusta l'art. 36 dello Statuto, ha pure nel suo seno varie Deputazioni speciali addette alle diverse opere di pietà e di beneficenza.

Il numero dei componenti tali Deputazioni, come le loro peculiari attribuzioni e incumbenze, verranno partitamente indicate nei capitoli relativi alle dette opere.

Art. 60.

Per le sacre funzioni che si celebrano dai Confratelli nel privato Oratorio, hannosi pure i seguenti speciali Uffizi.

Un Vicario del Coro,
Due Consiglieri o Provicarii,
Due Assistenti,
Dieci Coristi,
Due Deputati per la Cera,
Due Deputati ai Sacchi rossi.

Art. 61.

Sonovi inoltre due Deputati alle Esequie, e due Deputati di Terrasanta.

I primi provvedono e soprintendono agli addobbi funebri, alle esequie ed all'accompagnatura de' Confratelli e de' loro congiunti trapassati, nei sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 di questo regolamento.

I secondi provvedono e soprintendono a tutto ciò che riguarda lo inferro e la tumulazione, la concessione ed uso delle nicchie, l'ordine, la nettezza e la manutenzione del Cimitero della Congrega, a mente degli art. 20, 21 e 22 del regolamento stesso.

— 59 —

ART. 62.

Tutti questi Deputati saranno in ogni anno nominati dal Pio Governo e potranno dal medesimo essere sempre confermati.

§ 5. — *Regole comuni.*

ART. 63.

In caso di morte di alcun Ufficiale superiore od inferiore, verrà tosto, con le forme stesse prescritte nell'art. 38, sorteggiato un altro nome tra quelli rimasti in serbo nel bossolo rispettivo; e sarà proclamato del pari all'ufficio vacante.

Non restandovi altri nomi, si procederà incontante alla formazione di novella terna dal *tabellone* già esistente. Ove poi questo rimanesse esaurito, si provvederà a novella elezione col metodo stesso esposto nel § 1.

ART. 64.

Il sistema medesimo sarà pure serbato, previa deliberazione della Piccola Congrega:

1. In caso di rinuncia o dimissione, saldamente mantenuta malgrado le officiose pratiche di uso;

2. In caso di assenza o impedimento per tempo maggiore di tre mesi.

ART. 65.

Senonchè, in questi due casi, non potrà procedersi al rimpiazzo definitivo come sopra si è cennato, se non quando i detti casi avvengano tre mesi almeno avanti il cominciamento delle annuali elezioni.

ART. 66.

In caso di assenza o impedimento per tempo minore di tre mesi, o che avvenga meno di tre mesi prima delle annuali elezioni, il Primicerio provvederà nel miglior modo al servizio, potendo anche affidarne temporaneamente il carico ad altro Ufficiale di pari grado.

— 60 —

Solamente se trattasi di assenza o d'impedimento del Segretario dovrà provvedervi il Pio Governo, potendo però scegliere all'uopo qualunque dei Confratelli che meglio stimi opportuno.

Art. 67 (1).

Ove siasi proceduto al rimpiazzo definitivo per morte o dimissione di qualche Ufficiale, le funzioni di chi venne chiamato a surrogarlo, dureranno pel solo resto del triennio o dell'anno assegnato all'assunto ufficio dall'articolo 48 dello Statuto.

Il nuovo eletto, che avrà sostituito nella carica un ufficiale defunto o dimissionario, che avesse quella ricoperto per una durata inferiore ai due terzi del periodo assegnato alla medesima dallo statuto, potrà essere confermato nell'ufficio stesso all'epoca della novella elezione.

CAPITOLO III.

Adunanze del Governo, della Congrega Piccola e della Generale.

Art. 68.

Le adunanze del Governo e quelle della Piccola Congrega si terranno nella sala d'udienza del Governo stesso, col metodo di composizione e di votazione enunciato nello Statuto.

Art. 69.

Il Governo si riunirà una volta la settimana, nonchè sempre quando il Primicerio lo stimerà necessario.

Art. 70.

Le adunanze dei Confratelli a Congregazione Generale nei casi ordinarii e straordinarii previsti dallo Statuto, avranno luogo nell'Oratorio dell'Arciconfraternita.

(1) Il capoverso di questo articolo venne modificato nei sensi che sopra si leggono con deliberazione dell'Assemblea Generale del 29 Maggio 1900, debilmente approvata dalla Commissione Provinciale di Beneficenza ai 16 Agosto 1900.

— 61 —

ART. 71.

Le convocazioni, giusta l'art. 44 dello Statuto, si fanno a cura del Segretario, mercè avviso scritto o in istampa da lui firmato, che verrà anzi tutto affisso alla porta dell'Oratorio.

Copia di tale avviso verrà indi lasciata nel domicilio di ciascun Confratello tre giorni almeno prima della riunione.

Nel detto avviso dovranno essere indicati il giorno e l'ora dell'adunanza, e l'oggetto preciso di essa.

ART. 72.

Quando la discussione degli affari enunciati nel detto avviso non giungesse a compiersi in una tornata, e se ne rimandasse il prosiegua ad altra non più lontana di un mese, sarà nei poteri di chi presiede annunciare formalmente ai presenti tale rinvio, facendone avvisare per iscritto i soli non intervenuti.

In ogni caso, lo avviso di prosiegua tenendo luogo del secondo avviso prescritto dall'art. 44 dello Statuto, nelle seguenti tornate di continuazione sul medesimo oggetto si potrà procedere con qualunque numero di volanti, giusta il secondo comma dell'articolo stesso.

ART. 73.

Saranno esclusi dall'adunanza i Confratelli dichiarati incapaci od incompatibili dallo art. 15 dello Statuto, non che dagli art. 6 e 7 della Legge sulle Opere Pie del 1862.

ART. 74.

Nel giorno prefisso, decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso, si procede all'appello nominale dei Confratelli intervenuti, escludendone gl'incapaci e gli incompatibili.

ART. 75.

Costituita la Congregazione Generale ai termini dell'articolo 44 dello Statuto, e premesse le preci di rito, il Primi-

— 62 —

cerio, o chi ne fa le veci, apre e regge la discussione sugli affari che ne formano l'oggetto.

Egli potrà togliere la parola a chi forviasse dalla questione; e potrà non accordarla più di due volte ad un oratore sul medesimo affare.

Art. 76.

Terminata la discussione, il Primicerio, o chi per lui, la riassume, e formula quindi nettamente la tesi della votazione, curando chiarir bene l'effetto del voto affermativo o negativo che si va a dare.

Art. 77.

Si procede quindi alla votazione; la quale sarà indispensabile, anche quando la proposta del Presidente non dia luogo a discussione od osservazione qualsiasi.

Se alcuno dei Confratelli volesse astenersi dal votare, il Segretario prenderà nota del suo nome.

Art. 78.

La votazione non potrà mai esser fatta per acclamazione; e se così fatta, s'intenderà nulla di pieno dritto: potrassi però nell'atto stesso regolarmente rifarla.

Art. 79.

Eccetto per gli affari attinenti al personale, ovvero ai casi previsti nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 42 dello Statuto, la votazione sarà sempre palese, e però eseguibile per alzata e seduta.

Si potrà nondimeno procedere a votazione segreta su proposta di tre almeno dei Congregati, la quale proposta sarà votata per alzata e seduta.

Art. 80.

La votazione segreta si esegue mercè palline, delle quali il Segretario distribuisce una a ciascun votante nello accedere alla votazione.

Sul banco del Governo sarà collocata una apposita urna,

— 63 —

avente nell'interno due scompartimenti coverti, sull'uno dei quali all'esterno è scritto SI, e sull'altro NO.

Dopo essersi ben verificato che tale urna è vuota, ciascun votante farà cadere la sua pallina in quello scompartimento su cui si legge la espressione del suo voto.

ART. 81.

Ove poi si tratti di Commissioni o Deputazioni da nominare, ovvero di altra votazione che non possa ridursi al semplice affermare o negare, vi si procederà a schede segrete.

Per ciò attuare si porgerà a ciascun votante un pezzo di carta uniforme, sul quale egli noterà il suo voto o i nomi che propone. Tali cartole verranno dai votanti stessi ripiegate in modo consimile, e depositate in un'urna collocata sul banco del Governo.

ART. 82.

Il Segretario, assistito da due scrutatori all'uopo eletti fra i Congregati da chi presiede all'adunanza, procederà in presenza di tutti alla verifica dei voti, numerando a voce alla i voti affermativi ed i negativi, ovvero i risultamenti delle cartole, dei quali prenderanno distinta nota amendue gli scrutatori.

ART. 83.

Qualora dalla verifica risultasse un numero totale di palline o di schede maggiore ovvero minore delle distribuite, purchè tale differenza non basti a scuoterne il risultato, la votazione sarà valida. Nel contrario caso, avendosi questa come non fatta, si procederà immediatamente a novella votazione.

ART. 84.

Sorgendo su ciò questione, come per qualunque altro incidente di pura forma, su proposta di chi presiede vi si delibererà dall'intera Assemblea per alzata e seduta.

— 64 —

ART. 85.

Di qualunque adunanza, così del Governo, come della Congrega Piccola o della Generale, il Segretario redigerà processo verbale in apposito registro, dinotandone tutti i particolari ed incidenti, la formola delle votazioni ed il risultato di esse.

Codesti verbali saranno sottoscritti dai componenti il Governo, e da quelli della Piccola Congrega se v'intervennero, e controfirmati in fine dal Segretario.

CAPITOLO IV.

Servizio della Chiesa ed Uffizi sacri

§ 1. — *Del Preposito*

ART. 86.

Il Preposito, di che è parola nell'art. 61 dello Statuto, è il capo gerarchico di tutto il personale ecclesiastico stipendiato dall'Arciconfraternita, ben vero alla dipendenza del Pio Governo.

Egli quindi sorveglia su tutti gli Ecclesiastici addetti al servizio della Chiesa e delle Opere del Pio Istituto, sì nella osservanza dei loro doveri spirituali; e sì nello adempimento dei sacri uffizi e delle funzioni religiose.

ART. 87.

Il Preposito, sempre alla dipendenza del Pio Governo, soprintende a tutto quanto riguarda il Divin culto, l'ordine e il decoro de' luoghi religiosi attinenti all'Arciconfraternita, non che allo esatto adempimento dei sacri oneri derivanti da pii legati, secondo le comunicazioni del Governo istesso.

ART. 88.

Avvenendo morte o vacanza di qualche Cappellano, il Preposito ne darà prontamente notizia al Pio Governo, onde vi provveda.

— 65 —

ART. 89.

Il Preposito ha facoltà di accordare momentanei permessi agli Ecclesiastici od altri addetti al servizio della Chiesa. Ove però tale permesso si volesse per più di un giorno, ovvero in giorni festivi o di Congregazione, occorrerà la venia del Pio Governo.

ART. 90.

Ove in alcun ramo del servizio di sua dipendenza il Preposito scorga mancanze o inconvenienti, dovrà tosto certificarne il Governo stesso, potendo anche proporre le puzioni o i rimedii che stimerà più opportuni.

In casi di urgenza, potrà anche dare dei provvedimenti istantanei di rigore, dovendo però immantinenti riferirne al Governo, onde superiormente provveda.

ART. 91.

Per lo esatto disimpegno dei su espressi doveri, egli ha l'obbligo dell'assistenza quotidiana nella Chiesa alle sue cure affidata,

§ 2. — *Del Sagrestano e del Vice-Sagrestano*

ART. 92.

Il Sagrestano, di che nell'art. 61 dello Statuto, è il capo del servizio di Sagrestia, ed ha la custodia e la cura immediata della Chiesa e delle funzioni di essa.

ART. 93.

Egli ha in consegna, sotto sua personale responsabilità, tutte le Sante Reliquie, i vasi sacri, gli arredi, paramenti e suppellettili inservienti al Divin culto, dovendo conservare il tutto negli appositi armadii della Sagrestia, e tenerne esatto inventario col numero e la classificazione degli oggetti, del quale una copia da lui firmata sarà conservata in Archivio.

- 66 -

Art. 94.

Dovrà pure, sotto sua diretta responsabilità, tener affissa in Sagrestia la tabella dinotante tutte le messe, funerali ed altri simili oneri nascenti da legati pii, secondo le superiori comunicazioni; non che curarne e sorvegliarne lo stretto adempimento.

Art. 95.

Dovrà anche direttamente curare e sorvegliare l'ordine, la decenza e l'esatto andamento del servizio, sia nella Sagrestia, che nella Chiesa, non che l'osservanza dell'orario superiormente stabilito ed affisso in Sagrestia, per la ordinata distribuzione delle messe ed altri uffizi religiosi.

Art. 96.

Egli baderà in fine a farsi esibire ed a verificare i documenti richiesti dalla Disciplina per lo esercizio dei sacri uffizi commessi ai vari Ecclesiastici nel servizio della Chiesa.

Art. 97.

Il Vice-Sagrestano, di che nello stesso art. 61 dello Statuto, è coadiutore e supplente normale del Sagrestano, avendo in caso di costui impedimento od assenza tutte le attribuzioni, doveri e responsabilità del medesimo.

Art. 98.

E, però a lui particolarmente commessa la cura immediata della nettezza e manutenzione delle biancherie, vesti e arredi sacri, e della fornitura ed economia della cera, sempre alla dipendenza del Pio Governo e suoi deputati.

Art. 99.

Per lo esatto adempimento dei cennati doveri e conseguente responsabilità, il Sagrestano ed il Vice-Sagrestano dovranno trovarsi presenti all'apertura della Chiesa, e non muoversi dalla Sagrestia fino a che quella resti aperta, salvo superiore licenza come nel premesso art. 89.

— 67 —

§ 2. — *Di tutti gli altri addetti al servizio della Chiesa*

ART. 100.

Tutti gli altri addetti al servizio della Chiesa, Ecclesiastici e laici, contemplati dagli art. 61 e 62 dello Statuto, adempiranno alle incumbenze ordinarie del loro ufficio rispettivo, secondo le determinazioni del Pio Governo e sotto la dipendenza e vigilanza immediata del Preposito e del Sagrestano.

ART. 101.

Niuno degli addetti alla Chiesa contemplati nel presente § 3 potrà mancare od ammuoversi dal suo ufficio, senza averne formale licenza, nei modi e sensi del premesso articolo.

§ 4. — *Delle Sacre Funzioni.*

ART. 102.

Nella fine di ogni anno il Pio Governo provvederà alla compilazione di un Calendario speciale della Congrega pel prossimo seguente anno.

In esso vengono indicate tutte le Sacre Funzioni che si celebreranno nell'Oratorio e nella Chiesa, per nozione e norma della Sagrestia e dei Confratelli, ai quali ne sarà quindi distribuita copia.

Ove poi dalle Superiori Autorità Ecclesiastiche pervengano al Preposito formali ingiunzioni per alcuna solennità o funzione straordinaria da celebrarsi, egli ne cerzierà il Pio Governo, il quale emetterà le necessarie provvidenze.

ART. 103.

Nel corso delle Sacre Funzioni è vietato a qualunque estraneo l'accesso nell'Oratorio o nel Presbitero dell'Arciconfraternita.

2251

— 68 —

Art. 104.

In occasione delle Sacre Funzioni i Confratelli, per accedere nell'Oratorio o nel Presbitero, debbono indossare il sacco rosso.

Art. 105.

Ai Confratelli vestiti di sacco non è permesso uscire dai locali della Congrega, o girare per la Chiesa, tranne per lo intervento di rito nelle processioni ed altre funzioni religiose.

Art. 106.

Qualunque quistione possa sorgere circa la precedenza od altra distinzione onorifica nelle sacre funzioni, sarà definita dal Primicerio, o da chi si trovi a farne le veci.

§ 5. — *Regole comuni.*

Art. 107.

La suprema cura e vigilanza pel maggior culto e decoro della Chiesa è particolarmente affidata al Primicerio, al quale pel premesso art. 44 se ne addice il Carico.

Il Confratello Segretario, assistendolo e coadiuvandolo all'uopo, ne raccoglierà e trasmetterà le relative ordinazioni.

Art. 108.

La ragione dell'antichità e del grado non attribuirà ai contemplati nel presente capitolo verun dritto nelle nuove nomine e provviste a piazze vacanti, rimanendo sempre nella piena libertà del Pio Governo la scelta di coloro che stimerà più idonei, sia fra quelli che già trovansi in uffizio, sia fra estranei.

— 69 —

CAPITOLO V.

Ospedale dei feriti e fratturati.

Art. 109.

Quanto all'Ospedale dei feriti e fratturati, essendovi un regolamento interno approvato dalla Piccola Congrega a' 7 Aprile 1870, ed un regolamento sanitario superiormente approvato a' 4 Agosto anno stesso, restano questi in vigore come per lo innanzi, tenuta solamente ragione del recente contratto con le Figlie della Carità del 10 Luglio 1881, approvato anch'esso superiormente a' 10 Giugno del medesimo anno (1).

CAPITOLO VI.

Ospedale o Casa dei Convalescenti.

§ 1. — *Ammissione e trattamento dei Convalescenti.*

Art. 110.

La Casa dei Convalescenti accoglie 24 maschi e 12 femmine, essendo però sempre in facoltà del Pio Governo di ampliarne o ridurne il numero secondo la possibilità economica od altre speciali bisogne.

Nel caso d'incapienza, saranno preferiti coloro che escono dagli Ospedali civili.

Art. 111.

Non potranno giammai esservi ospitati i convalescenti di tisi, asma, idropisia, scabbia, tigna, non che di qualunque altro male cronico o contagioso.

(1) Il testo del Regolamento del Servizio Sanitario venne modificato con deliberazione dell'Ecc.mo Governo del 2 Gennaio 1892, e fu approvato dall'Assemblea Generale dei Confratelli nelle tornate del 7 Febbraio 1892 e 24 Gennaio 1893 e dalla Giunta Provinciale Amministrativa ai 4 Marzo 1893.

— 70 —

ART. 112.

Coloro che bramano esservi ammessi, dovranno esibire un attestato del Capo dell'Ospedale civile o della Pia Opera da cui escono, colla indicazione altresì del morbo onde furono affetti, ovvero un ordine scritto del Governo dell'Arciconfraternita.

ART. 113.

I Convalescenti non potranno restare in detta casa che soli cinque giorni.

Ove però il Medico del Pio Luogo nella sua visita giornaliera scorgesse in alcuno il bisogno di meglio consolidarsi, ne farà speciale rapporto, che vidimato dal deputato di Guardia, o in sua assenza dal Rettore, sarà subito spedito al Guardiano mensario. Il quale, vagliando i riferiti particolari potrà concedere una proroga di tre a cinque giorni, ed in caso straordinario, anche di qualche altro giorno, da non mai però sorpassare in tutto i giorni quindici di dimora.

ART. 114.

Di tutto ciò dovrà il Rettore prender nota nel libro di movimento personale, e farla prendere anche dal Vice-Rettore nel suo stato giornaliero.

Resterà poi a cura e responsabilità di entrambi, che dopo i cinque giorni, o in caso di proroga al finir di questa, ciascun Convalescente sia congedato.

ART. 115.

Ad ogni convalescente nel suo ingresso verrà assegnato un letto, fornito di biancheria netta, ed una camicia del pari netta, la quale dovrà essere subito permutata con quella che indossa, e che sarà conservata dall'infermiere, per restituirgliela poi anche netta al suo uscire.

ART. 116.

Si il pranzo, come la cena, sono distintamente apprestati nei rispettivi refettori dei maschi e delle femmine, tranne se alcuno per accidente si trovasse inabilitato a recarvisi.

— 71 —

ART. 117.

Nelle ore del riposo vespertino, come in quello della notte, è espressamente vietato ai Convalescenti uscire dai dormitori; e sarà in questi serbato il più perfetto silenzio.

ART. 118.

Non è permesso ad alcuno entraneo entrare nel Pio Luogo, nè introdurre cibi o bevande di qualunque specie. Questo secondo divieto sta pure per gli impiegati od inservienti del Luogo stesso.

Al primo dei cennati divieti si può però derogare mercè formale licenza del Deputato di guardia, o in sua assenza del Rettore.

ART. 119.

Ove da qualche Convalescente o impiegato o inserviente si commettessero mancanze, il Deputato di guardia, o in sua assenza il Rettore, ne farà sollecito rapporto al Guardiano mensario.

Potrà solo in caso di urgenza usare di qualche misura di rigore, ed anche scacciare il colpevole, se Convalescente, e sospenderlo, se impiegato o inserviente. In qualunque dei detti casi dovrà tosto farne rapporto al Guardiano mensario.

ART. 120.

Al casermaggio ed alle forniture del Pio Luogo sarà provveduto dall'Amministrazione centrale dell'Ospedale dei Pellegrini, e con le norme per esso prescritte.

ART. 121.

Per tutt'altro che riguardi la disciplina interna, il vitto, l'acquisto dei farmaci, gli uffizi religiosi e l'orario, si starà ai provvedimenti speciali del Pio Governo.

— 72 —

§ 2. — *Vigilanza e Controllo superiore.*

ART. 122.

Alla soprintendenza immediata della Casa vi saranno dei Confratelli Deputati, eletti dal Pio Governo: alcuni dei quali ecclesiastici, ed altri secolari.

La durata del loro incarico è quadrimestrale; potranno però sempre essere confermati dal Governo stesso.

La distribuzione alterna del loro disimpegno verrà anticipatamente determinata dal Governo medesimo.

ART. 123.

I Deputati ecclesiastici vigileranno, e si adopreranno altresì col Rettore e col Vice-Rettore, all'assistenza dei Convalescenti per la parte spirituale, cioè per lo esatto adempimento degli esercizi di pietà e del culto religioso.

ART. 124.

I Deputati secolari sorveglieranno poi in tutto l'andamento del servizio, tanto cioè per rapporto all'amministrazione economica, quanto al trattamento e alla disciplina.

ART. 125.

Essi vigileranno segnatamente alla qualità e quantità dei cibi; e quando non li trovano conformi ai contratti ed ai campioni depositati, li respingeranno al fornitore, e ne faranno acquistare in piazza a danno del medesimo.

Cureranno altresì, che le porzioni di vitto da apprestarsi ai Convalescenti, siano per qualità e tutt'altro corrispondenti alla tariffa.

ART. 126.

Si gli uni e si gli altri, scorgendo inconvenienti od abusi, proporranno al Governo gli opportuni espedienti per mezzo

— 73 —

del Guardiano mensario o di quello del carico; e potranno anche in caso d'urgenza dare dei provvedimenti momentanei, riferendone prontamente al Governo stesso.

§ 3. — *Del Personale ecclesiastico.*

Art. 127.

Il Rettore in assenza dei componenti il Governo e del Confratello Segretario, dovrà riconoscere i Confratelli Deputati come l'organo del Governo medesimo; e però prestar loro piena osservanza, e dar loro in ogni tempo adeguato conto de' suoi disimpegni.

In mancanza poi di essi Deputati, sostenterà egli di dritto in tutte le loro attribuzioni e prerogative.

Art. 128.

E' espressamente inibito al Rettore per qualsiasi causa allontanarsi dallo Stabilimento, senza che vi resti il Vice Rettore.

Art. 129.

Egli curerà diligentemente che sia evitata qualunque comunicazione fra Convalescenti maschi e femmine, non che lo accesso di qualsiasi estraneo al Pio Luogo.

Art. 130.

E' pure espressamente vietato al Rettore di permettersi delle spese straordinarie, di qualunque natura, senza la permissione del Pio Governo.

Art. 131.

Baderà eziandio alla stretta esecuzione dell'orario, come di tutte le altre istruzioni del Governo stesso.

— 74 —

ART. 132.

Il Vice-Rettore è il coadiutore e supplente di dritto del Rettore; ed è insieme l'Economo e provveditore immediato del Pio Luogo.

Nel caso quindi di assenza o legittimo impedimento del Rettore, egli è chiamato a surrogarlo, assumendone tutte le attribuzioni e i doveri con la relativa responsabilità.

ART. 133.

Egli dovrà, insieme col Rettore, assistere alle visite giornaliere del Medico ed alla ricezione dei Convalescenti, per constatare il numero di essi, e le rispettive prescrizioni sanitarie, delle quali indi curerà lo esatto e sollecito adempimento.

ART. 134.

Dovrà in oltre personalmente soprintendere alla cucina ed al refettorio, e vigilare attesamente alla nettezza e decenza dell'intero locale, non che di tutti gli oggetti di casermaggio.

ART. 135.

Egli non potrà mai allontanarsi dallo Stabilimento, se non previo accordo col Rettore.

ART. 136.

Egli redigerà ogni giorno un rapporto a forma di stato, in quadruplo originale, descrivente il movimento degli ammessi, degli uscenti, e dei morti se ve ne fossero, i loro nomi e provenienze, le razioni distribuite nella giornata, le somministrazioni e quantità occorse, i prezzi e le spese varie; con in fine la precisa menzione di tutto quanto fosse avvenuto di straordinario.

Tali stati giornalieri, da lui sottoscritti, verranno controllati e vidimati dal Rettore, ed anche dai Deputati di guardia, se presenti.

- 75 -

Art. 137.

Il Vice-Rettore spedisce ogni sera tre di tali stati al Pio Governo, uno cioè pel Primicerio, un secondo pel Guardiano del carico, ed un terzo pel Guardiano mensario.

In ogni dieci giorni poi invierà una quarta copia dei detti stati alla Razionalia centrale, pel controllo e corrispondente liquidazione degli averi dei fornitori.

Art. 138.

Così il Rettore, come il Vice Rettore, hanno l'obbligo di pernottare nello Stabilimento, per meglio vigilare il tutto, e per tenersi pronti ad ogni evenienza.

§ 4. — *Del Personale laico.*

Art. 139.

I due Medici indicati nello Statuto vengono nominati dal Pio Governo, per la durata di anni cinque. Possono però essere confermati dal Governo stesso, ma sempre di cinque in cinque anni.

Art. 140.

Essi alterneranno il servizio a periodi fissi che verranno determinati dal Pio Governo.

Senonchè, in mancanza del Medico di servizio, l'altro sarà tenuto di surrogarlo.

Art. 141.

Il Medico di servizio dovrà intervenire ogni mattina all'ora prefissa, per procedere alla visita curativa dei Convalescenti già albergati, e poscia a quella d'ispezione per la ricezione dei novelli.

Dall'una visita trarrà norma all'altra, regolando la ricezione dei nuovi in ragione del numero degli uscenti.

— 76 —

Art. 142.

Nella visita di ricezione il medico baderà scrupolosamente alla osservanza delle condizioni a tale effetto prescritte nei precedenti articoli 110, 111 e 112, sì per l'ammissione, e sì, in caso di concorso, per la legittima preferenza.

Art. 143.

Altra visita curativa, pari alla prima del mattino, dovrà il Medico fare la sera nell'ora prefissa.

Art. 144.

Vi sarà un quaderno detto di visita, dove il Medico segnierà di suo pugno le rispettive prescrizioni.

Tale quaderno, vidimato dal Deputato di guardia, o in mancanza dal Rettore, verrà affidato al Vice-Rettore per dovuti adempimenti, non che a base della relativa contabilità.

Art. 145.

Gli Infermieri dei maschi saranno uno o due secondo il bisogno, uno cioè titolare o capo, e l'altro supplente o aggiunto.

La infermiera per le donne sarà una sola.

Si questa, e si uno almeno dei detti Infermieri, pernoteranno nello Stabilimento, per vigilare nei dormitori, e tenersi pronti ad ogni emergenza.

Art. 146.

Gli infermieri, oltre al loro ufficio ordinario, dovranno preparare la mensa nel refettorio, apprestare le vivande, e poscia sparecchiare e rassettare il tutto, curando sempre la maggior nettezza degli utensili.

Art. 147.

Nell'uscire dei Convalescenti congedati, baderanno diligentemente che non asportino oggetti del Pio Luogo, e ciò sotto personale responsabilità.

— 77 —

Art. 148.

L'Infermiere capo ha anche l'obbligo della bassa chirurgia.

Egli avrà pure in ispecial consegna tutti i letti e loro accessori, non che tutte le biancherie da letto, da corpo e da tavola, ed anche quelle da cucina; le quali ultime trasmetterà egli al cuoco, e quelle delle Convalescenti alla Infermiera, per averne dai medesimi la riconsegna.

Art. 149.

La Infermiera, quanto al servizio delle Convalescenti, avrà gli stessi obblighi ed incumbenze degli Infermieri, tranne l'opera della bassa chirurgia.

Art. 150.

Ella inoltre vigilerà attentamente perchè nel locale addetto alle Convalescenti non entrino estranei, nè i Convalescenti od impiegati maschi, eccetto le persone indispensabili al servizio.

Art. 151.

Tutti gli altri impiegati od inservienti adempiranno alle incumbenze dei loro rispettivi uffizi, secondo le istruzioni del Pio Governo e gli ordini immediati del Rettore.

CAPITOLO VII.

Opere speciali di Carità.

§ 1. — *Opera dell'ospitare i Pellegrini.*

Art. 152.

L'alloggio e i primi soccorsi ai Pellegrini, giusta gli articoli 5 e 52 dello statuto, si apprestano nei locali del Pio Istituto a coloro che in tale qualità e divisa vanno o tornano dalla visita dei Luoghi Santi.

— 78 —

ART. 153.

Non saranno ammessi a tale beneficio, se non coloro i quali presentino gli opportuni recapiti ed attestati, secondo l'antica tradizione del Pio Istituto.

§ 2. — *Opera del sussidiare gli Amputati*

ART. 154.

Per essere ammessi a tale sussidio, di che negli art. 5 e 58 dello Statuto, l'amputato ha dovuto perdere un arto, tale da metterlo nella impossibilità di procacciarsi la sussistenza.

Il giudizio dell'avveramento di tale condizione è onninamente affidato alla religione del Pio Governo.

ART. 155.

Cotesto sussidio è mensile, e gli amputati vi sono ammessi secondo la capienza e possibilità dell'opera.

L'amputato ammesso riscuoterà tale sussidio alla fine di ogni mese, esibendo il certificato di sua esistenza, a giustificazione del pagamento.

§ 3. — *Opera del Seppellire i Poveri.*

ART. 156.

Tale opera, secondo gli art. 5 e 59 dello Statuto, si esercita a favore dei poveri di qualunque condizione e paese; sol che dimorino in Napoli, e sieno cattolici.

ART. 157.

Le loro salme, quando si trovino in luoghi non lontani dalla Chiesa della Congrega, a prudenza del Pio Governo, sono rilevate ed accompagnate fino alla detta Chiesa dai Confratelli con sacco, preceduti dalla Croce, ed assistiti da un Sacerdote.

Vengono indi trasportate all'ultima dimora nel carro dell'Ospedale, coll'intervento ancora d'un Sacerdote; e sono ivi debitamente tumulate.

— 79 —

ART. 158.

Se poi si trovassero in luogo lontano, verranno rilevate dal detto carro, col solo intervento d'un Sacerdote; e trasportate indi e tumulate come nell'articolo precedente.

ART. 159.

In novembre di ciascun anno, nella Chiesa della Congrega, si celebra un solenne funerale per tutti i poveri gratuitamente sepolti.

ART. 160.

All'esequie dei poveri si provvederà dietro domanda al Pio Governo, e per esso ai Deputati dell'opera; i quali ne regoleranno l'ammissione secondo i mezzi, curando verificare bene se vi concorrano le condizioni tutte richieste dal premesso art. 156.

§ 4. — *Altre opere speciali di Carità.*

ART. 161.

Le altre speciali opere di carità relative ai soccorsi e cure in pro dei Confratelli bisognosi ed infermi, e dei poveri che escono dall'Ospedale dei Pellegrini o dalla Casa dei Convalescenti, di che è parola nell'art. 4, n. 1, e nell'art. 6, n. 4 dello Statuto, vanno attuate nei precisi modi e confini determinati dagli art. 50 e 58 dello Statuto medesimo.

§ 5. — *Regole comuni.*

ART. 162.

Così per provvedere alle esequie dei poveri, come per sussidiarne le altre opere su cennate, hannovi dei Monti speciali, sorretti dalla privata carità.

All'uopo presso il Segretario della Congrega è aperta la

— 80 —

volontaria ascrizione dei Confratelli ai detti Monti, che ne accolgono le oblazioni singole e periodiche.

Art. 163.

Tutte le suddette opere, coi rispettivi Monti, vengono amministrati da Confratelli deputati all'uopo dal Pio Governo, secondo le speciali istruzioni del Governo stesso.

Art. 164.

I detti Confratelli Deputati, non che tutti gli ascritti a codeste opere, oltre gli ordinarii spirituali vantaggi di esse, godranno anche il suffragio di una messa piana, che a tal fine si celebra ogni lunedì nella Chiesa della Congrega.

CAPITOLO VIII.

Azienda e Conti.

§ 1. — *Norme generali dell'Azienda.*

Art. 165.

La parte amministrativa ed economica del Pio Istituto è disimpegnata da un Ufficio speciale di Contabilità, al quale soprintende il Guardiano del Patrimonio.

Art. 166.

Oltre del Tesoriere, qualora al Pio Governo sembri opportuno, potrà esservi, per tutti o parte dei redditi, un Esattore a partito forzoso, col premio fisso in ragione dell'introito.

Egli dovrà prestare una cauzione in rendita iscritta del Debito Pubblico Nazionale, ovvero in beni stabili, esclusa ogni altra maniera di garanzie.

Art. 167.

Codesto esattore, quando ve ne sia, dovrà risiedere nel locale stesso dell'Arciconfraternita; e tenere in piena regola

— 81 —

i suoi registri e la relativa scrittura, che il Pio Governo avrà piena facoltà di vigilare e verificare semprechè gli piaccia.

ART. 168.

Il Guardiano dei fondi rustici ed urbani conclude da sè solo, e senza bisogno di anteriore assenso del Pio Governo, tutte le locazioni il cui fitto non ecceda il valore di lire 500, purchè tale fitto non sia inferiore a quello dell'anno precedente.

In questo caso poi, come per fitti superiori alle lire 500, deve procedere alle subastazioni nei sensi di legge e colle condizioni stabilite del Governo negli appositi capitolati.

ART. 169.

Qualora in uno stabile occorran riparazioni, il locatario nè fa domanda al Pio Governo; ed in caso di danno avvenuto o temibile, può anche il soprastante dei fondi riferirne d'ufficio.

Il Guardiano dei fondi rustici ed urbani delega uno degli architetti del Pio Istituto, ovvero anche un Confratello Architetto; il quale, verificato il tutto, ne redigerà progetto estimativo.

Se l'importo totale di esso non oltrepassa le lire 50, basterà l'approvazione del Guardiano dei fondi, il quale stabilirà pure l'artefice da adibirvisi. Se oltrepassa il detto valore, vi occorre una deliberazione del Pio Governo.

Eseguiti i lavori, se ne redige misura dall'Architetto medesimo ordinatore; della quale potassi anche commettere la revisione a qualche Confratello Architetto. Il Governo esaminato il tutto, ne dispone il pagamento.

ART. 170.

Nell'andamento delle liti od altri affari contenziosi, il Guardiano del carico non può prendere alcuna risoluzione compromettente senza l'approvazione del Pio Governo.

Negli affari di semplice amministrazione; egli elige l'Avvocato e il procuratore fra quelli ordinari del Sodalizio. Nelle cause poi di maggiore importanza, tale scelta è riserbata al Governo stesso; il quale potrà anche adibirvi degli Avvocati straordinarii, preferendo però quelli che si trovino Confratelli.

— 82 —

ART. 171.

Il Guardiano del carico Ospedale conclude i contratti e gli appalti relativi all'Ospedale dei Pellegrini ed alla Casa dei Convalescenti, ovvero ne fa eseguire in economia le analoghe forniture, secondo che il Pio Governo stimerà più opportuno.

I contratti però, qualunque ne sia la natura, non saranno esecutivi, se non autorizzati ed approvati dal Governo stesso.

Ove occorra di urgenza l'acquisto o la riparazione di qualche oggetto di servizio, su richiesta del Rettore o di alcun Chirurgo Direttore di sala, il Guardiano curerà vi sia subito provveduto, riferendone poscia al Governo.

ART. 172.

Così pei disimpegni suddetti, come per qualunque altra opera in servizio della Congrega, prestata da alcun Confratello, non si potrà mai attribuirgli emolumento o compenso veruno.

§ 2. — *Introiti ed Esiti.*

ART. 173.

Il Tesoriere tiene una Madrefede sul Banco di Napoli, a lui intestata, ma a disposizione del Pio Governo; sulla quale introiterà tutte le somme di pertinenza del Sodalizio, e pel cui mezzo eseguirà tutti i pagamenti disposti dal Governo stesso.

ART. 174.

I versamenti che provengono dall'Esattore a partito forzoso, quando ve ne sia, verranno fatti mercè polizze del Banco di Napoli, debitamente girate al Pio Governo.

ART. 175.

Il Razionale, tenendo presente la parte attiva del bilancio, ed il contratto dell'Esattore a partito forzoso, se ve ne sia, controllerà la esattezza dei pagamenti che ricevonsi.

- 83 -

ART. 176.

Inoltre, segnatamente se i pagamenti derivino da affari litigiosi, il Razionale baderà che le somme sieno quelle tutte precisamente dovute, e che le polizze non contengano condizioni o clausole pregiudizievoli agli interessi del Pio Istituto.

Ove ciò avvenga, o vi sia pur da temerne, il Razionale trasmetterà la polizza con le sue osservazioni al Guardiano del Patrimonio.

ART. 177.

Nella fine di ogni anno, per regolare lo esercizio dell'anno seguente, il Razionale con le norme del bilancio e del contratto di appalto, se ve ne sia, formerà le analoghe liste di carico delle rendite del Pio Istituto: ed insieme ad una copia del bilancio stesso le consegnerà all'Esattore ed al Tesoriere.

ART. 178.

Poichè gli affitti delle case in Napoli cominciano al 4 maggio, tempo in cui l'esercizio è già in corso, il Razionale fra giorni dieci dal detto di formerà una lista di carico suppletoria, che enuncierà tutte le variazioni avvenute nel rinnovamento degli affitti; e le passerà del pari al Tesoriere ed all'Esattore.

ART. 179.

Niun pagamento potrà farsi, se non in vista di speciale mandato, portante la firma del Guardiano del patrimonio e del Razionale, ed accompagnato da tutti i documenti giustificativi, muniti delle firme o dei visti de' Guardiani del carico rispettivo.

ART. 180.

I mandati di pagamento esser debbono del tutto conformi alle prescrizioni del bilancio; lo che è particolarmente affidato alla diligenza del Razionale, e sotto sua esclusiva responsabilità.

— 84 —

Art. 181.

Il Tesoriere, nell'eseguire i pagamenti, baderà che vi sieno tutte le autorizzazioni e visti all'uopo necessari, e che le polizze corrispondono perfettamente ai mandati speditigli dal Razionale.

Qualora trovi mandati irregolarmente spediti, ovvero esaurita la dote del relativo articolo del bilancio, li respingerà tosto al Razionale con le sue tassative osservazioni.

§ 3. — *Bilanci e Conti.*

Art. 182.

Presso all'epoca della formazione del bilancio, il Razionale, raccolti gli elementi opportuni, e presi gli ordini dal Guardiano del patrimonio, compila il progetto del nuovo bilancio, con tutte le variazioni derivanti da circostanze sopravvenute; e lo rassegna al Pio Governo.

Art. 183.

In detto bilancio i diversi beni e rendite, verranno separatamente notati, secondo la rispettiva origine e pertinenza, distinguendosi la massa di proprietà dell'Ente Arciconfraternita, ed i beni donati o legati all'Ospedale od altre pie opere, ed affidati dai disponenti all'Ente medesimo.

Art. 184.

I Monti relativi ad alcune speciali Opere di carità, dei quali si è detto nel capitolo VII, poichè unicamente sostenuti dalle spontanee oblazioni dei Confratelli, ed aventi un'amministrazione affatto distinta, non faranno parte del bilancio.

Art. 185.

Nel maggio di ciascun anno il Tesoriere presenterà al Guardiano del patrimonio il conto materiale della gestione del decorso anno, con tutti i documenti giustificativi; onde vi sia provveduto ai sensi di legge.

In pari tempo, e per lo scopo medesimo, il Razionale

— 85 —

compilerà il conto morale dello stesso anno, che quindi esibirà al Guardiano del patrimonio.

Art. 186.

Nella Congregazione Generale del giorno della SS. Trinità, prima dell'insediamento del nuovo Governo, il Razionale darà lettura a voce alla dei risultamenti finali del detto conto materiale.

Art. 187.

In conformità dell'art. 32 dello Statuto, tutti i conti in esso indicati, relativi al già compiuto esercizio dell'anno anteriore, verranno quindi dal Segretario prontamente inviati ai novelli sindaci, invitandoli ad esaminare nella Razionalità della Congrega i rispettivi documenti con esso esibiti, ed alcun altro ancora riscontrarne che stimar possano necessario al loro disimpegno.

Art. 188.

Fra due mesi da tale invio, i Sindaci dovranno restituire i detti conti, ed insieme far tenere al Segretario la loro relazione sui medesimi, con tutte quelle osservazioni, censure e significatorie, che stimeranno opportune.

Art. 189.

Codesta relazione verrà quindi letta nella Piccola Congrega: la quale, versando sulla stessa, delibererà in proposito come di ragione.

Art. 190.

Dopo ciò i detti conti, non che la relazione di sindacato, e la conseguente deliberazione della Piccola Congrega, resteranno per otto giorni depositati nella Segreteria, con avviso affisso alla porta dell'Oratorio, che i Confratelli, durante il detto termine, hanno piena facoltà di prenderne contezza.

2246

— 86 —

ART. 191.

Coloro i quali avessero a dolersi delle censure e significative in loro danno proposte dai Sindaci, e dalla Piccola Congrega ammesse, potranno presentarne formale reclamo al Principiero; il quale, ai sensi dell'art. 42, num. 2, dello Statuto, convocando la Congregazione Generale, ne proporrà in essa lo esame.

§ 4. — *Personale e sue incombenze* (1).

ART. 192.

L'Archivista è il conservatore responsabile di tutti gli atti, titoli e documenti del Pio Istituto.

Egli, alla dipendenza del Segretario, dà opera al disimpegno delle molteplici attribuzioni a costui affidate, non che alla tenuta dei libri e registri, e delle varie deliberazioni e provvedimenti del Governo.

L'Aiutante ed il Copista si adoperano al seguito dell'Archivista, e sotto gli ordini del Segretario.

ART. 193.

Il Razionale è il capo dell'Ufficio di Contabilità suddetto. Come tale oltre ai doveri generali di tutti i contabili, ed a quelli cennati di sopra, ha i seguenti obblighi di tutta sua responsabilità:

1. Sorveglianza e registrazione degli introiti,
2. Controllo e registrazione degli esiti,
3. Conservazione di tutti gli atti e documenti della gestione in corso.

ART. 194.

Tutti i cennati atti e documenti, non che i libri di contabilità, dovranno sempre rimanere nel locale della Razionalia, non potendo il Razionale per qualsiasi motivo, senza or-

(1) Con deliberazione del 18 Febbraio 1910, approvata dalla Comm. Provinciale di Beneficenza del 29 Gennaio 1912 venne approvato un Regolamento organico per il Personale amministrativo di 17 articoli stampato separatamente.

— 87 —

dine ed autorizzazione del Pio Governo, metterli fuori o ritenerli in sua casa.

ART. 195.

In ogni mese, non che sempre quando ne sia richiesto, egli formerà la posizione di cassa, e la rassegnerà al Pio Governo, per norma delle determinazioni del medesimo.

ART. 196.

Vigilerà attentamente la gestione materiale del Tesoriere; ed ove scorga inconvenienti, ne informerà tosto il Pio Governo, per procedersi alla verifica di cassa o altrimenti provvedere.

ART. 197.

È pure a suo carico tenere avvisato il Governo, in tempo opportuno, per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie e dei titoli enfiteutici o creditorii, e circa la scadenza degli appalti e degli affitti.

ART. 198.

Tre Ufficiali, nel relativo ordine gerarchico coadiuveranno il Razionale nella tenuta dei registri, nella redazione dei mandati e liste di carico, nella liquidazione dei pagamenti, e in tutt'altra sua incumbenza.

ART. 199.

Il Soprintendente dei Fondi rustici ed urbani vigila alla manutenzione di essi, attende alla bisogna dei congedi e degli affitti, denunzia le usurpazioni e i danni che s'inferissero agli stabili, e fa tutto quanto si addice alla custodia materiale di essi.

ART. 200.

Il Tesoriere, oltre agli obblighi che gli vengono dalla legge, ed a quelli di sopra enunciati, avrà anche l'altro di tenere in deposito tutti i valori che appartengono al Pio Isti-

— 88 —

tuto, o che verranno a questo consegnati a titolo di cauzione.

Art. 201.

Per tutte le divise cariche e funzioni, è formalmente vietato il cumulo in una stessa persona.

CAPITOLO IX.

Disposizioni derogative e transitorie.

Art. 202.

Le antiche e vigenti regole e consuetudini del Pio Istituto, in qualunque modo emanate, resteranno onninamente derogate e soppresse per tutto quello che si trovi in contraddizione delle norme nel presente Regolamento prescritte.

Art. 203.

Questo Regolamento entrerà in vigore nel primo giorno dell'anno seguente a quello in cui ne verrà ufficialmente comunicata al Pio Governo la superiore approvazione.

FINE

1362

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ufficio Ragioneria

Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità
dei Pellegrini e Convalescenti in Napoli

REGOLAMENTO ORGANICO

per il personale subalterno addetto al servizio ospedaliero



NAPOLI

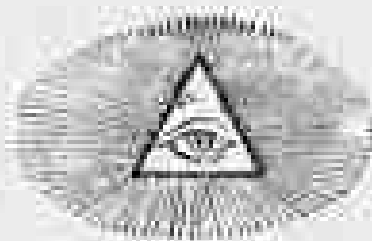
R. STABILIMENTO TIPOGRAFICO FRANCESCO GIANNINI & FIGLI
Giuseppe & Nicola Giannini direttori proprietari
Strada Cisterna dell'olio
1921

2245

Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità
dei Pellegrini e Convalescenti in Napoli

REGOLAMENTO ORGANICO

per il personale subalterno addetto al servizio ospedaliero



NAPOLI

R. STABILIMENTO TIPOGRAFICO FRANCESCO GIANNINI & FIGLI
Giuseppe & Nicola Giannini direttori proprietari
Strada Cisterna dell' Olio
1921

191

2244



PARTE I.

Tabelle, nomina e trattamento

ART. 1.

Il personale subalterno dell'ospedale dei Pellegrini è costituito:

- da n.° 4 capi — sala infermieri;
- da n.° 9 infermieri di cui 8 per il servizio di sala e pronto soccorso ed uno per le sale di operazioni e disinfezioni.
- da n.° 14 inservienti di cui 8 in servizio di sala e pronto soccorso, due in funzioni di guardascale, due di guardaporta, e due alla cucina;
- da n.° 4 inservienti per la sala donne;
- da n.° 1 fattorino per gli uffici e per la radiologia.
- da n.° 1 fattorino per la farmacia;
- da n.° 1 barbiere;
- da n.° 1 rattoppatrice;
- da n.° 2 lavandaie.

2213

— 4 —

Inoltre vi sarà un numero di aspiranti inser-
vienti a criterio del Governo del Pio Luogo.

ART. 2.

I capi sala infermieri sono nominati per pub-
blico concorso.

Una commissione formata dal Governo in ca-
rica, da un consulente, dai due direttori di sala
e da un chirurgo ordinario fisserà le norme del-
l'esame di idoneità e di un esperimento pratico.

Potranno concorrere i cittadini Italiani di sana
e robusta costituzione fisica, di regolare sviluppo
scheletrico e di altezza normale. Essi dovranno
essere forniti della licenza tecnica o licenza di
ginnasio inferiore e del diploma di infermiere con-
seguito dopo frequenza della scuola infermieri.

Età dai 21 a 30 anni.

Certificato di buona condotta.

Certificato penale generale negativo.

ART. 3.

La nomina dei capisala infermieri sarà fatta
per la durata di un quinquennio, a titolo di espe-
rimento. Durante tale periodo di prova il Governo
potrà sempre rimuovere il caposala infermiere
senza che questi abbia diritto alcuno a doglianze,
o reclami.

Allo scadere del quinquennio di prova il Go-
verno, qualora non crederà di avvalersi della fa-
colla di cui nel precedente capoverso, nominerà

— 5 —

definitivamente il caposala infermiere nel posto conferitogli.

I capisala infermieri non potranno rimanere in servizio oltre il 60.^o anno di età.

ART. 4.

Gli infermieri sono nominati dal Governo dell'Opera dietro proposta del Governatore dell'Ospedale tra il personale inserviente con 5 anni di effettivo e lodevole servizio, dietro parere conforme dei direttori di sala per la parte tecnica e della Superiore delle Figlie della Carità e del Rettore dell'Ospedale per la parte disciplinare.

ART. 5.

Gli inservienti sono prescelti dal Guardiano dell'Ospedale tra gli aspiranti inservienti con non meno di due anni di servizio e sono dal Governatore, che li ha prescelti, proposti per la nomina al Pio Governo, che vi procederà, udito il parere dei direttori di Sala, della Superiore delle Figlie della Carità e del Rettore.

ART. 6.

La nomina degli infermieri, inservienti e di ogni altro personale subalterno sarà fatta per la durata di un quinquennio a titolo di esperimento. Durante tale periodo di prova il Governo potrà sempre rinnovare il detto personale, senza che il ri-

2242

— 6 —

mosso abbia diritto alcuno a doglianze, o reclamo.

Allo scadere del quinquennio di prova il Governo, qualora non crederà di avvalersi della facoltà di cui nel precedente capoverso, nominerà definitivamente i componenti di detto personale nel posto a ciascuno di essi conferito.

Il personale, di cui nel presente articolo, non potrà rimanere in servizio oltre il 60.^o anno di età.

ART. 7.

Per la nomina dei fattorini, barbiere, rattoppatrice e lavandaie, provvederà con criteri propri il Governo.

ART. 8.

Gli aspiranti inservienti sono nominati dal Governo. Possono avanzare domanda per l'ammissione tutti i cittadini italiani da 21 a 30 anni, di regolare sviluppo scheletrico, altezza minima centimetri 1,60 da constatarsi dai direttori di sala, di condotta illibata debitamente comprovata con certificato di buona condotta e certificato penale generale negativo di recente emissione, con licenza elementare e diploma di infermiere, quando fosse istituita la scuola.

Gli aspiranti possono essere licenziati per qualsiasi ragione, senza alcun diritto ad indennità.

— 7 —

ART. 9.

Il personale subalterno ha diritto alla seguente paga giornaliera, che sarà corrisposta ai capisala infermieri mensilmente, ed agli infermieri, inservienti e qualsiasi altro personale inferiore a quindicina posticipata, esenti da ritenuta di ricchezza mobile.

Capisala infermieri	. Lire 12	anno	4360
Infermieri	10	"	3650
Inservienti	9	"	3285
Fattorini	8	"	2920
Barbiere	5	"	1825
Rattoppatrice	4	"	1460
Inservienti donne	7	"	2555
Lavandaie	5	"	1825
Aspiranti	5	"	2190

Ore straordinarie in più L. 1.50.

Guardia agl' infetti L. 2 straordinarie.

Tutti hanno diritto a tre aumenti quinquennali del 10 per cento.

ART. 10.

Il detto personale deve essere obbligatoriamente, a norma di legge, assicurato contro l'invalidità e la vecchiaia, in obbedienza al decreto-legge luogotenenziale del 21 aprile 1909 n. 603, corrispondendo la metà del contributo quindicinale da versarsi.

2241

— 8 —

ART. 11.

Tutti coloro che nell'ora del pranzo, o della cena si troveranno presenti hanno diritto ad usufruirne.

ART. 12.

Gli infermieri, inservienti, fattorini ecc. durante il loro turno di servizio indosseranno abiti di fatica forniti dall'Amministrazione.

ART. 13.

Il personale subalterno tutto è obbligato a prestare 12 ore di servizio giornaliero e per tanto i turni di guardia si baseranno su tali ore di prestazione d'opera.

ART. 14.

I capisala infermieri hanno diritto, uno per volta, ad un mese di riposo annuale con paga.

Coloro, che andranno a godere della licenza, saranno sostituiti nell'ufficio dagli altri capisala rimasti in servizio senza che si dia luogo ad indennità di supplenza. Epperò, nel caso di licenza o di assenza, i turni di guardia saranno regolati in maniera, che il personale in servizio preli l'ufficio anche per il caposala in licenza, o assente, ed il caposala anziano entrerà in turno con gli altri.

— 9 —

Gli infermieri, gli inservienti e tutto il personale inferiore, non più di uno per volta, godranno di 15 giorni di riposo annuo con paga, meno gli aspiranti.

ART. 15.

In caso di morte in famiglia, genitori, moglie e figli, il personale ha diritto a 5 giorni di licenza. Nella ipotesi di grave malattia in famiglia potranno accordarsi licenze con provvedimenti del Governo dopo esame caso per caso.

ART. 16.

In caso di malattia non contratta in servizio, all'agente verrà applicato il trattamento usato agli impiegati subalterni dello Stato.

ART. 17.

Resta in facoltà del Governo di destinare una parte del personale a prestare servizio presso l'Ospedale dei Convalescenti.

— 10 —

PARTE II.

Norme di servizio

ART. 18.

Capi sala infermieri

I capi sala infermieri per la parte amministrativa e disciplinare sono alla dipendenza del Guardiano dell'Ospedale, del Rettore dell'Ospedale e della Superiora delle Suore e per la parte tecnica dei direttori di sala, del chirurgo e dell'alunno di guardia.

Essi hanno il compito di:

- preparare il materiale chirurgico;
- ricevere ed eseguire le prescrizioni;
- prestare assistenza nel servizio di sala, di guardia e di medicatura esterna;
- curare la nettezza delle sale di operazioni, pronto soccorso e medicatura esterna;
- sorvegliare scrupolosamente la nettezza del corpo dei ricoverati nuovi ammessi;
- formare un elenco degli indumenti e valori appartenenti ai nuovi ammessi (fardello) e consegnare il tutto al Rettore;
- tenere in perfetto stato di regolarità il registro di ricezione, quello dei referti all'Autorità Giudiziaria e quello delle tessere della medicatura esterna.

— 11 —

ART. 19.

I capi sala infermieri tutti debbono trovarsi in ospedale alle ore 7,45 e vi resteranno fino alle ore 11.

Di essi il più anziano presterà servizio al pronto soccorso tutti i giorni dalle 7,45 alle 11; due a scelta dei direttori presteranno servizio nelle sale ed il 4.^o alla medicatura esterna.

Il più anziano starà sempre a disposizione del Rettore per qualsiasi evenienza dell'Ospedale, sia di giorno, che di notte e sarà tenuto a sostituire i colleghi nelle licenze e nelle assenze.

Gli altri tre presteranno servizio a turno al pronto soccorso dalle 11 alle 7 del giorno successivo.

Il capo sala infermiere di guardia al pronto soccorso, su apposito registro vistato dal Rettore, chiederà alla farmacia dell'Ospedale tutto quanto occorre al pronto soccorso dell'Ospedale per 24 ore, in fasce, ovatta, garza medicinali ecc.

Avrà consegna e responsabilità di tutto quanto trovasi nelle sale di pronto soccorso giusta inventario esistente.

ART. 20.

Il capo sala infermiere di guardia al pronto soccorso inoltre, allorché entra in servizio, è obbligato a verificare, se le sale di operazioni si trovano in perfetto stato di funzionamento, se medicinali e medicature sono pronti per qual-

2239

— 12 —

siasi atto operativo ed in caso di mancanza, od insufficienza, ne farà immediato rapporto in iscritto al Rettore dell' Ospedale.

ART. 21.

È vietato ai capi sala infermieri di eseguire personalmente, senza la direzione di un sanitario dell' Ospedale visite, medicature, cateterismi e specialmente apparecchi d'immobilizzazione di arti. È del pari vietato ai capisala di offrire i loro servizi agli infermi fuori l' Ospedale; di proporre sanitari e di dare informazioni e consigli agli infermi e loro famiglie.

DEGLI INFERMIERI E PERSONALE INFERIORE

ART. 22.

Gli infermieri, inservienti, fattorini e tutto quanto il personale di servizio sono alla dipendenza del Governatore dell' ospedale, della Superiore delle Figlie della Carità, del Rettore dell' Ospedale, per la parte disciplinare, e per la parte tecnica sono alla dipendenza dei sanitari tutti e dei capi sala infermieri.

ART. 23.

Il personale addetto alle sale ed al pronto soccorso presterà un servizio di dodici ore al giorno. I turni saranno formati in modo, che ognuno de-

— 13 —

gli agenti addetti alle sale, al pronto soccorso ed alla custodia delle scale e della porta faccia 24 ore consecutive di guardia e 24 ore di riposo.

I turni di servizio sono ogni due mesi stabiliti dalla Superiore dell' Ospedale, alla quale è affidata la vigilanza su di essi, e sono sottoposti all' approvazione dei direttori di sala e comunicati al Rettore dell' Ospedale per l' esecuzione.

Il personale, salvo disposizioni speciali, verrà raggruppato in modo, che ad ogni sala ed al pronto soccorso vengano destinati due infermieri e due inservienti, che si alternano ogni 24 ore. Alla sala donne saranno destinate le 4 inservienti a turno di due per volta.

Art. 24.

Gli infermieri e gli inservienti hanno l'obbligo di eseguire sotto la direzione della suora della sala accuratamente la pulizia generale dei pavimenti, delle pareti, dei cessi, dei letti, spulacchiere; eseguire insomma tutto quanto la suora crederà opportuno disporre, nell' interesse dell' igiene e della civiltà.

Essi assisteranno alle medicature, col trasporto dei sofferenti dal letto nella sala di medicatura e viceversa, assisteranno alle operazioni che il Direttore della sala praticherà sui degenti, cureranno il trasporto delle salme nella sala mortuaria.

Assisteranno la suora alla distribuzione del pranzo e della cena ai ricoverati, con prelevare dall' ascensore, o dalla cucina le vivande e riman-

— 14 —

dare in cucina le stoviglie e col prestare aiuto agli infermi, che ne abbisognino per cibarsi; ritireranno la biancheria pulita dal casermaggio e porteranno quella sporca nella lavanderia.

Infine saranno subordinati alle disposizioni dei loro superiori, e buoni e cortesi verso gli infermi ricoverati.

ART. 25.

Gli infermieri ed inservienti di guardia non possono lasciare le sale per qualsiasi ragione; ma se per necessità di servizio uno di essi è costretto per ordine superiore ad uscire, all'altro è espressamente vietato di allontanarsi.

L'infermiere e l'inserviente che lascia l'Ospedale per servizio straordinario, deve munirsi di un permesso speciale (lessera), che è rilasciata dalla Superiore delle suore, e preavvisarne il deputato di guardia od il Rettore dell'ospedale.

ART. 26.

Gli infermieri ed inservienti addetti al pronto soccorso sono obbligati alla pulizia e disinfezione dei locali adibiti a tale servizio; di scendere immediatamente in cortile ad ogni segnale per rilevare i sofferenti, che si presentano per aiuto e trasportarli alla presenza dei sanitari; di rimanere ai cenni del chirurgo di guardia, degli alunni e caposala per tutto quello che può occorrere alle

— 15 —

cure chirurgiche, riaccompagnare nel cortile gli infermi nel caso che vadano via.

Essi assolutamente non possono offrire i loro servizi per cure agli infermi fuori l'ospedale, né proporre sanitari, né trattenersi nel cortile con le famiglie dei ricoverati, né dare informazioni e consigli.

È vietato ad essi assolutamente lasciare l'ospedale per qualsiasi ragione senza speciale permesso; sempre però con la tessera rilasciata dalla Superiora.

ART. 27.

L'infermiere addetto alle sale d'operazioni e disinfezione è alla dipendenza della suora ivi adibita.

Egli è obbligato a prestare la sua opera per dodici ore giornaliere, cominciando il suo turno alle ore otto; baderà alla nettezza scrupolosa delle sale di operazioni, curerà, che sia sempre pronto e sterile tutto quello, che può bisognare per qualsiasi atto operativo, giusta disposizioni, che riceverà dai direttori di sala; curerà la manutenzione dei ferri chirurgici e ne sarà il depositario; dalla farmacia ritirerà con apposita richiesta (registro a madre e figlia) debitamente controllata e vistata dal Rettore dell'ospedale tutto il materiale di medicatura e farmaceutico bisognevole per le sale di operazioni ed assegnate da apposita tabella redatta dai direttori di sala.

— 16 —

ART. 28.

Il fattorino della farmacia presterà la sua opera per ore dodici giornaliere, la sua entrata in servizio è alle ore otto precise; dipenderà dal direttore della farmacia e dalla Suora ivi addetta.

Curerà la pulizia dei locali e sarà subordinato a tutte le disposizioni, che gli saranno impartite per il disbrigo dei servizi farmaceutici, tanto nello interno dell'Ospedale, che all'esterno.

ART. 29.

Gli inservienti addetti alle scale presteranno un servizio di 24 ore, alternandosi. Essi hanno l'obbligo di vigilare giorno e notte l'ospedale, impedire assolutamente l'entrata di persone estranee nelle sale senza uno speciale permesso del deputato di guardia o di chi legalmente lo sostituisca, vietare che penetrino nelle sale cibarie e bevande, vietare l'uscita del personale non munito di permesso. Sono responsabili inoltre della tranquillità e ordine dei corridoi e delle scale, e del servizio telefonico.

Cureranno, che non sia affollato mai il corridoio; vietano l'entrata nelle sale di pronto soccorso a qualsiasi persona estranea, anche se parente di feriti.

Allorché si presentano in Ospedale sofferenti di qualsiasi lesione, l'inserviente addetto alle scale è obbligato di avvertire sempre il chirurgo di guar-

— 17 —

dia, anche se si tratti di infermi muniti di biglietto per medicatura esterna, sopraggiunti dopo la chiusura dell'ambulatorio.

Nelle sale di medicatura deve entrare solo il sofferente, se adulto; ma se bambino, o deficiente, potrà essere accompagnato da una sola persona.

Le famiglie dei feriti, che si presentano per la medicatura, debbono aspettare nel cortile; ma se si tratta di un ferito, che per le sue gravi condizioni deve rimanere ricoverato, potrà permettersi che una sola persona resti nella sala di aspetto per avere notizie, fino al termine della medicatura.

E' vietato agli inservienti, guardaporta e guardascale proporre per cure sanitari sia dell'ospedale che esterni.

Il giovedì e la domenica, nelle ore indicate dal regolamento, il guardascale farà accedere nelle sale le famiglie dei ricoverati, per la scala di servizio; ritirerà e custodirà presso di sé bastoni, armi e tutto quanto atto ad offendere, che si portasse dalle persone ammesse a visitare gli infermi, ritirerà sigari, tabacco e oggetti da fumo, cibarie, bevande, etc. che restituirà nell'atto dell'uscita; ma badando, sotto la sua responsabilità, che la roba sequestrata non entri in ospedale a mezzo di altre persone e specialmente di quelle addette all'ospedale.

Inoltre sarà alla dipendenza diretta del confratello deputato di guardia, della Superiora delle Suore e del Rettore per tutte le disposizioni di urgenza, che essi potranno dare.

— 18 —

Art. 30.

Gli inservienti addetti alla portineria sono obbligati alla prestazione di opera di 24 ore consecutive con altrettante di riposo.

Allorché si presenta in Ospedale un individuo sofferente, il Guardaporta ne avvertirà il personale di guardia a mezzo di segnali di campanello elettrico giusta le istruzioni, che riceverà.

Curerà, che nessuna persona estranea si trattienga nel cortile dell'Ospedale e specie sensali di qualsiasi genere.

Vieterà al personale di servizio di uscire dall'Ospedale senza la tessera speciale.

Allorché al seguito di un ferito si formi nel cortile un numero di persone per cui risulti insufficiente l'opera di lui solo per far sgombrare, il portinaio è obbligato avvertire l'Ufficio di P. S. locale ed insieme agli Agenti farà sgombrare tutti; sorveglierà che nessun inserviente avvicini nel cortile persone di famiglia dei ricoverati per chiedere mance e ritirare generi alimentari, o porgere notizie.

Curerà che il giovedì e la domenica, nelle ore stabilite per la visita, le famiglie dei ricoverati si riuniscano nel 2° cortile, ed a piè della scala di servizio, in ordine ed in silenzio aspettino l'ora dell'apertura dell'udienza.

Gli è vietato assolutamente proporre per cure chirurgiche personale dell'Ospedale, o estraneo.

— 19 —

Inoltre terrà il portone dell'Ospedale aperto dalle ore 6 alle ore 2 e nelle ore di chiusura, immediatamente, che sentirà battere al portone, è obbligato di aprirlo.

Insomma sarà sempre ossequente alle disposizioni dei superiori, ed urbano e cortese verso il pubblico.

Art. 31.

Il fattorino addetto all'Ufficio del Rettore ed al Gabinetto radiologico dipenderà dai radiologi e dal Rettore e sarà subordinato alle loro disposizioni di servizio; curerà la pulizia e nettezza dei locali uffici e gabinetto radiologico, sale di aspetto e sale del deputato di guardia e dei cappellani.

Art. 32.

Gli inservienti addetti alla cucina presteranno un servizio di ore 12 al giorno; dipenderanno esclusivamente dalla suora addetta alla cucina e saranno subordinati a qualsiasi disposizione di servizio inerente al loro incarico, sia nell'interno dell'Ospedale, che fuori. Ad essi è vietato qualsiasi comunicazione con le sale.

Art. 33.

La rattoppatrice presterà servizio giornaliero di ore 12, e sarà subordinata a tutte le mansioni inerenti al suo incarico, che le saranno impartite dalla suora addetta a tale servizio.

— 20 —

Art. 34.

Il barbiere presterà servizio di ore 12 giornaliere, egli sarà sempre a disposizione e si presenterà immediatamente ad ogni richiesta; dipenderà dal Rettore e dai capisala infermieri. È obbligato a radere e tosare tutti gl' infermi nell' atto del loro ricovero.

Il martedì ed il venerdì curerà, che tutti i ricoverati siano pettinati ed abbiano rasa la barba.

In tali mansioni può essere aiutato da una, o più persone a sua esclusiva responsabilità ed a sue spese.

Art. 35.

Le lavandaie sono alla dipendenza della suora incaricata per i servizi della lavanderia.

Esse presteranno la loro opera per 12 ore al giorno e saranno subordinate a qualsiasi disposizione inerente al loro mestiere.

Art. 36.

A tutto il personale è vietato di chiedere mance, od accettare oggetti o generi alimentari ;

di offrire la loro opera in cure fuori Ospedale ;

di somministrare ai ricoverati bevande o cibarie ;

di smuovere, o alterare medicature o variare le prescrizioni dei sanitari.

— 21 —

A tutto il personale è fatto obbligo della decenza nel parlare, della nettezza del corpo e degli abiti, di serbare condotta morale dentro e fuori l'Ospedale, e di evitare qualsiasi alterco e di prestare ubbidienza e conservare il silenzio nel disimpegno del servizio. Al personale tutto è vietato fumare in servizio, o permettere che i degenti fumassero.

PARTE III.

Disciplina

ART. 37.

Tutto il personale dipendente è responsabile dell'esatta osservanza e del pieno adempimento del presente regolamento.

ART. 38.

In ogni caso di disubbidienza, di insubordinazione, di oscitanza, o di infrazione alle norme stabilite ed in generale di riprovevole condotta, l'agente viene punito secondo la gravità della mancanza con:

- l'avvertimento,
- la riprensione,
- la multa,
- la sospensione di soldo e funzioni,
- la espulsione.

— 22 —

Gli aspiranti, che per qualsiasi ragione mancano al loro turno, non hanno diritto a paga.

Art. 39.

L'applicazione delle prime quattro misure disciplinari è devoluta al Guardiano del carico Ospedale per l'urgenza, ed al Governo per ratifica.

Per l'espulsione il Governo provvederà con deliberazione propria, udito l'interessato ed inteso il parere della Commissione di disciplina.

Art. 40.

La Commissione di disciplina è costituita dal Primicerio, dal Guardiano dell'Ospedale, dai Direttori di sala, dal Rettore dell'Ospedale e dal rappresentante estratto a sorte della categoria del personale, cui appartiene l'interessato.

Art. 41.

Le multe e sospensioni di soldo e funzioni inflitte complessivamente per dieci volte in cinque anni, fanno perdere all'agente l'aumento quinquennale in corso.

Art. 42.

In caso di assenza per malattia, l'agente è obbligato ad avvertire immediatamente il Governatore

— 23 —

dell'ospedale, o chi legalmente lo sostituisce, e ad inviare nelle 24 ore il certificato medico; in mancanza di ciò l'agente perde il diritto alla paga.

Il Governo si riserva sempre il diritto del controllo per qualsiasi assenza, incaricando, se per malattia, un Sanitario di sua fiducia.

ART. 43.

La simulazione d'infermità da parte del personale viene considerata come infrazione disciplinare, che darà luogo all'applicazione della sospensione di soldo e funzioni, salvo che sia perpetrata con mezzi tali da identificare mancanza gravissima, nel quale caso sarà applicata l'espulsione.

Disposizioni transitorie

ART. 44.

a) Il concordato del 27 marzo 1920 tra Prefettura, Amministrazioni Ospedaliere e rappresentanza del personale è sostituito dal presente regolamento che ne riporta tutte le statuizioni.

b) Per la esecuzione di quanto è disposto nel presente regolamento gli infermieri saranno nominati con deliberazione del Governo, che li presceglierà fra gli inservienti attualmente in servizio per ordine di anzianità.

Non potranno essere nominati coloro che, a giudizio del Governo e dei Direttori di sala, fossero fisicamente inadatti e tecnicamente insufficienti.

— 24 —

c) Il personale attualmente in servizio sarà sottoposto a visita medica dei due Direttori di Sala, di un consulente medico e di un oculista.

Disposizione complementare

ART. 45.

In ogni caso di dubbio, o di divergenze di opinioni, appartiene esclusivamente al Governo del Pio Luogo la interpretazione del presente regolamento, come pure è in sua facoltà di variare, secondo il bisogno, qualche dettaglio di servizio e di emanare istruzioni relative al regolare disimpegno di tutti gli uffici speciali in questo stesso regolamento contemplati.

Deliberato nelle sessioni del Governo del 23 luglio e 21 settembre 1921 con l'intervento dei sigg.

Ecc.^{mo} Primicerio Marchese Gioacchino Torre
Conte Gennaro del Balzo
Guardiani *Cav. Riccardo Papale*
Cav. Domenico de Vita
Segretario Comm. Ernesto Giordano

Approvato dalla On.le Commissione di Beneficenza e Assistenza della Provincia di Napoli con deliberazioni 22 agosto 1921 n. 858 e 17 ottobre 1921 n. 44468.

**IMPORTO LORDO ANNUO DELL'AGGIUNTA DI FAMIGLIA
AL PERSONALE DI RUOLO RESIDENTE**

NEI COMUNI DI OLTRE 500 mila abitanti.

Gruppi A.B.C. (Con stipendio fino a L. 21890)

1)	Personale femminile coniugato di cui art:4	1980/00
	R.D.L. 24 marzo 1941 N.203	3267.00
2)	Coniugato senza prole minorenni	3920.40
3)	Coniugato o vedovo con 1 figlio minorenni	4573.80
4)	" " " 2 figli minorenni	5227.20
5)	" " " 3 " "	6534.00
6)	" " " 4 " "	7840.80
7)	" " " 5 " "	9147.60
8)	" " " 6 " "	10454.40
9)	" " " 7 " "	11761.20
10)	" " " 8 " "	13068.00
11)	" " " 9 " "	

PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO

1)	Personale femminile coniugato di cui art. 4	1782.00
	R.D. L. 24 marzo 1941, N. 203	2940.30
2)	Coniugato senza prole minorenni	3484.80
3)	" o vedovo con 1 figlio minorenni	4029.30
4)	" " " 2 figli minorenni	4583.80
5)	" " " 3 " "	5662.80
6)	" " " 4 " "	6751.80
7)	" " " 5 " "	7840.80
8)	" " " 6 " "	8929.80
9)	" " " 7 " "	10018.80
10)	" " " 8 " "	11107.80
11)	" " " 9 " "	

N.B. Queste tabelle sono state comunicate da questa R. Prefettura con la circolare
n.045035 Div. Reg. 11 19 maggio 1942

IL PRIMICERIO

avv. comm. Riccardo Papale

Riccardo Papale

IL R. GIONIERE

[Signature]

IL SEGRETARIO AMM.vo

[Signature]

TRATTAMENTO MENSILE DI FAMIGLIA DA ATTRIBUIRE AI SALARIATI NON
DI RUOLO, DEGLI ENTI AUSILIARI

1-	Personale femminile coniugato di cui				49.50
	all'art. 4 R.D.L. 24-3-41 N.203				99.
2-	Coniugato senza prole minorenni				116.60
3-	Coniugato o vedovo con 1 figlio minorenni				134.20
4-	" " 2 figli minorenni				151.80
5-	" " 3 " "				187.
6-	" " 4 " "				222.20
7-	" " 5 " "				257.40
8-	" " 6 " "				292.60
9-	" " 7 " "				327.80
10-	" " 8 " "				363.
11-	" " 9 " "				

N.B. Queste tabelle sono state comunicate da questa Regia Prefettura
con la circolare N. 045085 Div:Rag. il 19 maggio 1942.



IL PRIMICERIO

avv. comm. R. Ripale

Riccardo Ripale

IL RAGIONIERE

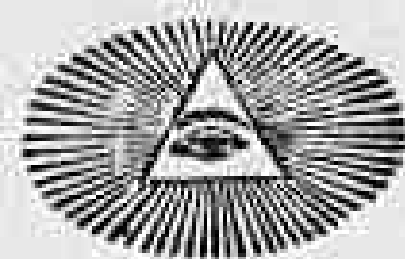
[Signature]

IL SEGRETARIO AMM.VO

[Signature]

2237

1650

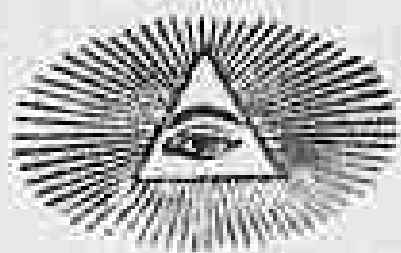


**AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA E OSPEDALI
DELLA SS. TRINITÀ DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI**

ELENCO delle carte che si trasmettono

al ~~1. ALLIED CONTROL COMMISSION-LABOR SUB COMMISSION~~ - Napoli

Numero	Designazione sommaria delle parti	Motivo pel quale si trasmettono
1	dichiarazione attestante che a Pasqua 1943 non venne concessa alcuna gratifica.	In risposta ai quesiti verbali fatti al ragioniere dell' Ente il 24 giugno 1944
2	Copia della deliberazione della gratifica di Natale 1943 1944 ai dipendenti dell'Ente.	Il Primicerio
3	Elenco del lavoro straordinario pagato nel 1943 colle relative deliberazioni.	<i>Staccato</i>
4	Deliberazione che concedeva un anticipo a parte del personale amministrativo	2236
5	Chiarimenti alla deliberazione suddetta.	
Napoli, 26 giugno 1944		



AGGIUNTISSIMA ARCICONFRATERNITA
ED OSPEDALI
DELLA
SS. TRINITÀ
DEI PELLEGRI NI E CONVALESCENTI
NAPOLI

Napoli, li 26 giugno 1944

Risp. al fol. N. del

Oggetto: Gratifica di Pasqua al personale dell' Ente

Prot. N.

SI ATTESTA

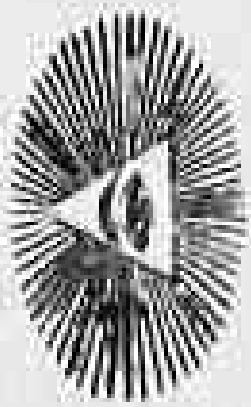
che in occasione della Pasqua 1943, non venne concessa nessuna gratifica al per-
sonale dipendente dell' Ente.

Il Primicerio
svv.com. Riccardo Papale

Il Ragioniere

Il Segretario Amm.vo

2235



AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA

CONFIDENTIAL

DELLA
SS. TRINITÀ

DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI

НАРСЫ

PRESIDENTE : AVV. CR. UFF. PASQUALE DOLCE

COMPONENTI :

protocollo

OGGETTO

con l'assistenza del Segretario Amministrativo

Gratifiche natalizia al dipendente Personale

AVV. ANTELLIO ANSALONE

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532

UAXGOWANKSCLTINE

Vista la istanza degli impiegati e salariati di questa Amministrazione per ottenere in occasione del Santo Natale, la concessione della consueta gratificazione; 1

Visto che tale gratifica è stata sempre concessa specie in considerazione dei modici stipendi percepiti.

Visto che il dipendente personale non ha beneficiato di alcun provvedimento di favore, quali anticipazioni di stipendio concesse invece ai dipendenti dello Stato e di altri Enti.

Visto che nella determinazione della gratifica tenendosi conto del gravissimo disagio economico derivante dal temporaneo ^{peraltro} crescente costo della vita, si può apportare un aumento nei confronti di quanto deliberato per il decorso anno, nel senso attribuendosi a ciascuno un mensilità di stipendio al netto, pari a quale parcepita nell'ultimo testè decorso mese di novembre.

Visto che la gratifica è giustificata anche dal lavoro straordinario prestato dall'intero personale durante l'anno 1942, per l'afflusso al nostro

SS. TRINITÀ

DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI

NAPOLI

PRESIDENTE: AVV. GR. UFF. PASQUALE DOLCE

COMPONENTI:

protocollo

OGGETTO

con l'assistenza del Segretario Amministrativo

Gratifiche natalizia al dipen-

dente Personale

AVV. ANIELLO ANSALONE

-i-i-i-i-i-

L'AVV. ANIELLO ANSALONE

Vista la istanza degli impiegati e salariati di questa Amministrazione per ottenere in occasione del Santo Natale, la concessione della consueta gratificazione;

Visto che tale gratifica è stata sempre concessa specie in considerazione dei modici stipendi percepiti.

Visto che il dipendente personale non ha beneficiato di alcun provvedimento di favore, quali anticipazioni di stipendio concesse invece ai dipendenti dello Stato e di altri Enti.

Visto che nella determinazione della gratifica tenendosi conto del gravissimo disagio economico derivante dal temporaneo crescente costo della vita, si può apportare un aumento nei confronti di quanto deliberato per il decorso anno, nel senso attribuendosi a ciascuno un mensilità di stipendio al netto, pari a quale percepita nell'ultimo testè decorso mese di novembre.

Visto che la gratifica è giustificata anche dal lavoro straordinario prestato dall'intero personale durante l'anno 1942, per l'afflusso al nostro Ospedale dei numerosissimi feriti in conseguenza delle incursioni aeree alle quali è stata sottoposta la nostra città.

Visto che la complessiva somma di lire TRENTAQUATTROCENTO=DIECI E CENT. 55. potrà essere prelevata dal cap. 7 art. 4 del corrente bilancio " STRAORDINARIE PER L'OSPEDALE " che ne offre la disponibilità.

DISPONE

Concedere a tutto il dipendente personale in occasione del Santo Natale, una gratifica pari ad una mensilità di stipendio al netto di ogni ritenuta, come innanzi.

La complessiva somma di L. 35milquattrocentodieci e cent.55 di cui alla specificazione contenuta negli elenchi alligati, sarà prelevata dal cap.7 art.4 che ne offre la disponibilità.

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

VISTO: IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(GR. UFF. AVV. FASQUALE DOLCE)

R. D. ...

[Signature]

PERSONALE AMMINISTRATIVO

1°= ALSALONE Dottor ANIELLO	L. 1290,10
2°= LAPINA Rag. FRANCESCO	" 1146,40
3°= VALENTE avv. MARIO	" 916,95
4°= MENGONI FRANCESCO	" 916,95
5°= VACCHIANO ERNESTO	" 835,80
6°= PITOCCHI SALVATORE	" 773,70
7°= DE LAURO MICHELE	" 620,00
8°= MORRA FRANCESCO	" 500,00
9°= PISACANI OLGA	" 763,60
10°= MACLARIO EZZELINDA	" 816,60
11°= GIULIANI TERESA	" 762,05
12°= PANE PASQUALE	" 712,60
13°= AVETA EUGENIO	" 712,60
14°= BELITO MARIO	" 712,60
Custode CAPONE GIOVANNI	" 217,80

Totale lire 11639,75

=====

IL SEGRETARIO AMM.VO

D. Quattrone

IL RAGIONIERE

[Signature]

Visto:

IL COMISSARIO STRAORD/
(Avv.Gr.Uff.Pasquale Dolce)

[Signature]

2233

PERSONALE ECCLESIASTICO

Rev. PAULIZIO VINCENZO	L. 324,35
" D'AURIA MAURO	" 336,05
" CIRINO FRANCESCO	" 140,25
" BORRIELLO GIOVANNI	" 200,00
" PADRE ANTONIO	" 200,00
" MORTOLA EUGENIO	" 200,00
GALLOTA CENARO (inserviente)	" 209,10
CHIRICO FRANCESCO (clerico)	" 209,10

 Totale lire 1618,85
 =====

IL SEGRETARIO ALL.VO

O. D'Amico

IL RAGIONIERE

Plapayans

Visto: IL COMMISSARIO STRAORD/

(AVV.GR.UFF.P.le Dolce)

Indur

2232

PARACOSTA E CAPISABIA

PALOMBI MICHELE	L. 687,00
PERRA FRANCESCO	" 772,35
DE VIVO SALVATORE	" 772,35
PUNZO VINCENZO	" 772,35
CIARLARELLI TEODORICO	" 772,35

Totale lire 3776,40

IL SEGRETARIO AMM. Vg

(Signature)

IL RAGIONIERE

(Signature)

Visto: IL COMMISSARIO STRAORD.

AVV. GR. UFF. P. LE DOLCE

(Signature)

2231

IMPATIENTI ORDINARI

COPPOLA BARTOLOMEO	L.	684,85
GUARINO MARIO	"	684,85
CESARANO GIOVANNI	"	684,85
PACE ALFONSO	"	684,85
MOLARO ANTONIO	"	684,85
STILARDO ALFONSO	"	684,85
SCHERMA ANIELLO	"	684,85
SIMONETTI PASQUALE	"	684,85
IZZO GIUSEPPE	"	684,85
COSTAGLIOLA SALVATORE	"	684,85
GUARINO FRANCESCO	"	684,85
RICCARDI MADALINA	"	353,80
POSTIGLIONE ANNA	"	236,05
CICCARELLI TOMMASO (barbiere)	"	249,50

Totale lire 8372,70

IL SEGRETARIO AMM.VO
A. Casarelli
 IL RAGIONIERE
Glafusa

Visto: IL COMMISSARIO
 (Avv. Gr. Uff. P. le Polce)
plw

1.1.3.9

PERSONALE INSERVIZIANTI STRAORDINARI

CAPUANO VINCENZO	L. 873,35
MARRONE EDUARDO	" 420,00
AGATA GENGLARO	" 420,00
JANNONE AGOSTINO	" 420,00
PIENABARRA CIRIO	" 420,00
DEL VECCHIO MATTEO	" 420,00
ROMANO ANTONIO	" 420,00
MASTI GENGLARO	" 420,00
PERSICO LUIGI	" 420,00
LA BRUNA EMILIANO	" 420,00
DI LARIA NICOLA	" 420,00
MATARAZZO MURZIA	" 373,50
CICCARELLI CONCETTA	" 259,50
ARPAIA RAFFAELLA	" 259,50
QUARTO LUCIA	" 259,50

Totale lire 6225,35

IL SEGRETARIO ALM.VO

Dr. Arca

IL RAGIONIERE

Plapuy

Visto: IL COMMISSARIO

(AVV.GR.UFF.P.le Doce)

plur

4

2229

PERSONALE OPERAI AVVENTINI

DE LARGO MARIA	L.	186.=
APRUZZESE ROSA	"	186.=
MAGLIONE ANTONIETTA	"	186.=
ESPOSITO ANNA	"	186.=
PALLONETTO NUNZIA	"	186.=
MARINO FRANCESCA	"	186.=
MARINO ASSUNTA	"	186.=
PERRETTA ADDOLORATA	"	186.=
DE PALMA ANNA ROSA	"	186.=
DE LARGO GIUSEPPINA	"	186.=
ABRUZZESE VINCENZA	"	186.=
COCCIA RAFFAELLE	"	310,50
MEMOLI ANTONIO	"	310,50
GRAGNANO EUGENIO	"	310,50

RATTOPPATRICI

VICIA AMELIA	"	150.=
LISCIO ADELE	"	150.=
ROMANO ADRIELE	"	150.=
BELVISC GIUSEPPINA	"	150.=

Totale Lire 3577,50

2228

IL SEGRETARIO AM.VO

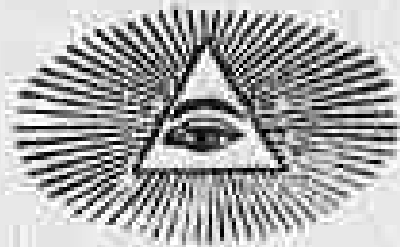
L. De Santis

IL RAGIONIERE

P. Lepore

Visto:

IL COMMISSARIO
(AVV. GR. UFF. P. le Dolce)*John*



AGGIUNTISSIMA ARDICONFRATERNITA
ED OSPEDALI
DELLA
SS. TRINITÀ
DEI PELLEGRI NI E CONVALESCENTI
NAPOLI

Napoli, li 26 giugno 1944

Risp. al fol. N. del

Oggetto: Elenco delle gratifiche per lavori straordinari nel 1943

Prot. N.

3

De Lauro Michele	- deliberazione	2 aprile 1943	L. 500
De Lauro Michele	id	6 maggio 1943	300
De Lauro Michele	id	6 ottobre 1943	500
De Lauro Michele	id	24 novembre 1943	500
Giuliaciello Teodorico	id	6 ottobre 1943	1000
Pitocco Salvatore	id	5 gennaio 1944 sul bilancio 1943	2500

Il Primicerio
avv. comm. Riccardo Papale

Il Ragioniere

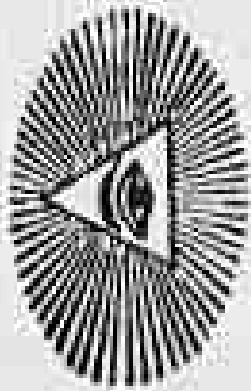
[Signature]

[Signature: Riccardo Papale]

Il Segretario Amm.vo

[Signature]

5555



AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA

OSPEDALI

DELLA

SS. TRINITÀ

DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI

NAPOLI

ESIRATTO dal registro delle deliberazioni del Governo dell'Augustissima Arciconfraternita e Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti.

Il Governo riunito in seduta legale il 2 APRILE 1943 XXI

con l'intervento dei signori:

Primicerio. AVV. CORR. GEN. GALDO

Governatori: AVV. CORR. PEPE, PIVETTA

con l'assistenza del Segretario Amm.vo Sig. ANGELO DEBACONE

A relazione dell'Ecc.mo PRIMICERIO ha emesso la seguente deli-

OGGETTO

berazione:

Compenso di L. 500 al sig. De Lauro Michele per bilancio 1943.

Vista la istanza del sig. De Lauro Michele

per la concessione del compenso per la compilazione del bilancio pre-

ventivo del corr. esercizio e scritturazione degli alligati;

Visto che anche per i decorati anni è stato concesso un compenso per il

suddetto lavoro;

Visto che il De Lauro è meritevole di aiuto per il suo attaccamento e

zelo nel disimpegnare degli incarichi affidatigli.

Visto che il compenso per gli anni decorati è stato fissato in L. 500=

Concedere al sig. De Lauro un compenso complessivo di lire

cinquecento, a pagarsi per le ragioni suddette, da prelevarsi dal cap. 10

art. 1 del bilancio in corso.

Per copia conforme ad uso amministrativo

VISTO: IL PRIMICERIO

(Gennaro Galdo)

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

2226

Prot. N. _____

con l'assistenza del Segretario Amm.vo Sig. ANILLO ANTONIO

A relazione dell' Ecc.mo PALINICERIO ha emesso la seguente deli-

OGGETTO

berazione:

Compenso di L. 500 al sig. De

Lauro Michele per bilancio

1943.

Vista la istanza del sig. De Lauro Miche-

le per la concessione del compenso per la compilazione del bilancio pre-

ventivo del corr. esercizio e scritturazione degli alligati;

Visto che anche per i decorati anni è stato concesso un compenso per il

suddetto lavoro;

Visto che il De Lauro è meritevole di aiuto per il suo attaccamento e zelo nel disimpegnare degli incarichi affidatigli.

Visto che il compenso per gli anni decorati è stato fissato in L. 500=

D E L I B E R A

Concedere al sig. De Lauro Michele De Lauro un compenso complessivo di lire
cinquecento, i permessi per le regioni suddette, da prelevare dal cap. 10
art. 1 del bilancio in corso.

Per copia conforme ad uso amministrativo

VISTO: IL PALINICERIO

(Gennaro Galdo)



IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO



2226



AUGUSTISSIMA ARCONFRATERNITA

OSPEDALI

DELLA

SS. TRINITÀ

DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI

NAPOLI

Prot. N.

con l'assistenza del Segretario Amm.vo Sig. ANIELLO ANSALONE

A relazione dell' Ecc.mo PRIMICERIO ha emesso la seguente deli-

OGGETTO

Sussidio di L. 300 al Confratello
De Lauro Michele

Vista la istanza datata 16 aprile 1943, con cui il Confratello
De Lauro Michele chiede un aiuto finanziario per fronteggiare le spese che ha
dovuto sopportare in occasione del luto per la perdita di un suo figlio.

Visto che per disposizioni statutarie questo Ente deve soccor-
rere i confratelli bisognosi.

D E L I B E R A

Concedere al confratello De Lauro Michele, un sussidio straordinario di lire
trecento da prelevarsi dal cap 10 art. 3 del bilancio in corso.
Per copia conforme ad uso amministrativo

VISTO/

IL PRIMICERIO

(Gennaro Valdo)

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

2225



AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA

OSPEDALI

DELLA

SS. TRINITÀ

DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI

NAPOLI

ESTRATTO dal registro delle deliberazioni del Governo dell'Augustissima Arciconfraternita e Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti.

Il Governo riunito in seduta legale il 6 OTTOBRE 1943

con l'intervento dei signori:

Primicerio. AVV. COMM. GENNARO GALDO

Governatori: COMM. PIVETTA

Prot. N.

con l'assistenza del Segretario Amm.vo Sig.

A relazione dell'Ecc.mo PRIMICERIO ha emesso la seguente deli-

OGGETTO
Compenso straordinario.
De Lauro Michele L. 500. =

Vista la istanza del sig. De Lauro Michele con cui si chiede un compenso straordinario per le ore prestate di servizio oltre l'ora ordinaria.

Visto il rapporto dell'ufficio di Ragioneria da cui si rileva che effettivamente esso sig. De Lauro ha dato prova di grande attaccamento e zelo al lavoro, non risparmiando le ore di straordinario specie per l'aggiornamento della contabilità dell'Ente.

Visto che è il caso perciò di accogliere l'istanza e concedergli un compenso straordinario di L. 500. =

D E L I B E R A

Concedere al sig. De Lauro Michele una gratifica di lire cinquecento per lavoro straordinario da lui prestato.

si prelevi dal cap. IO art. I del bilancio per copia conforme ad uso amministrativo

VISTO: IL PRIMICERIO

(Gennaro Galdo)

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

A. Amm. 2924

[Handwritten signature]

OSPEDALI

DELLA

SS. TRINITÀ

DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI

NAPOLI

Primicerio. AVV. COMM. GENNARO GALDO

Governatori: COMM. PIVETTA

Prot. N.

con l'assistenza del Segretario Amm.vo Sig.

A relazione dell' Ecc.mo PRIMICERIO

ha emesso la seguente deli-

OGGETTO
Compenso straordinario.
De Lauro Michele L. 500. =

Vista la istanza del sig. De Lauro Michele con cui si chiede un compenso straordinario per le ore prestate di servizio oltre l'ora ordinaria.

Visto il rapporto dell'ufficio di Ragioneria da cui si rileva che effettivamente esso sig. De Lauro ha dato prova di grande attaccamento e zelo al lavoro, non risparmiando le ore di straordinario specie per l'aggiornamento della contabilità dell'Ente.

Visto che è il caso perciò di accogliere l'istanza e concedergli un compenso straordinario di L. 500. =

LIBERA

Concedere al sig. De Lauro Michele una gratifica di lire cinquecento per lavoro straordinario da lui prestato.

Si prelevi dal cap. IO art. I del bilancio per copia conforme ad uso amministrativo

VISTO: IL PRIMICERIO

(Gennaro Galdo)

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

A. Amm. 2724



AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA

(NPEI)A.I

WELLA

SS. TRINITÀ

DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI

NAPOLI

La Commissione straordinaria, si è riunita in seduta legale il 24 NOVEMBRE 1943 con l'intervento dei
sigg.

PRESIDENTE: AVV. GI. UFF. MASQUALE VOLCE

COMPONENT I :

protocollo

OGGETTO

con l'assistenza del Segretario Amministrativo

Concessione sussidio al Confratello
De Lauro Michele

ATV, ANISILLO ANSAIONE

FLAX COMMISSION

L.500.=scorcio anno ed aumento
sussidio mensile di L.200.= in
uno L.400.=mensili

Premesso che questa Amministrazione fin dal dicembre 1935, per le necessità relative al funzionamento dell'ufficio di Ragioneria si è dovuta avvalersi dell'opera del confratello De Lacro Michele,

Premesso che lo stesso nell'espletamento dell'incarico conferitogli ha dimostrato grande zelo, attaccamento e capacità con incubito vantaggio di questa Amministrazione.

Visto che il predetto Confratello sig. De Lauro gode di un sussidio mensile di L.200 prelevato dal fondo stanziato in bilancio a favore dei Confratelli bisognosi, ed inoltre di tanto in tanto gode pure di sussidi straordinari per il riconoscimento.

~~X~~ Visto che nel corr. anno con deliberazione 2 aprile e 6 ottobre 1923
gli sono state concesse due gratifiche di L. 500 ognuno.

Visto che dato l'attuale costo della vita e l'aumento dei bisognosi familiari dovuti allo stato di guerra è il caso, sempre in riconoscimento dell'opera che esso De Lauro presta a favore dell'amm.ne, di corrispondergli per lo scarto di questo anno una ulteriore gratifica

NAPOLI

PRESIDENTE : AVV. GI. UFF. PASQUALE DOLCE

COMPONENTI :

protocollo

OGGETTO

con l'assistenza del Segretario Amministrativo

Concessione sussidio al Confratello
De Lauro Michele
L.500.=scorcio anno ed aumento
sussidio mensile di L.200.= in
uno L.400.=mensili

AVV. ANIELLO ANSALONE
AL MAG. COMM. M. S. S. A. O. N. E

Premesso che questa Amministrazione fin dal dicembre 1935, per le necessità relative al funzionamento dell'ufficio di Ragnieria si è dovuta avvalersi dell'opera del confratello De Lauro Michele,

Premesso che lo stesso nell'espletamento dell'incarico conferitogli ha dimostrato grande zelo, attaccamento e capacità con indubbio vantaggio di questa Amministrazione.

Visto che il precetto Confratello sig. De Lauro gode di un sussidio mensile di L.200 prelevato dal fondo stanziato in bilancio a favore del Confratelli bisognosi, ed inoltre di tanto in tanto gode pure di sussidi straordinari per il riconoscimento.

* Visto che nel corr. anno con deliberazione 2 aprile e 6 ottobre 1933 gli sono state concesse due gratifiche di L.500 ognuno.

Visto che dato l'attuale costo della vita e l'aumento dei bisogni familiari dovuti allo stato di guerra è il caso, sempre in riconoscimento dell'opera che esso De Lauro presta a favore dell'Am. ne, di corrispondergli per lo scarto di questo anno una ulteriore gratifica di L.500 mentre per normalizzare la sua situazione a partire dal l'gen- naio il sussidio mensile da L.200 può essere elevato a L.400.=

Visto che il cap. 4 art. 16 del bilancio " sussidi ai Confratelli ne off-
fre la disponibilità.

D E L I B E R A

I° Concedere per lo scorcio dell'anno in corso al Confratello Rag.
Michele De Lauro, per i motivi di cui sopra, un sussidio mensile di
cui attualmente gode il confratello De Lauro da L. 200 a L. 400. La
spesa sarà prelevata dal cap. 4 art. 16 del bilancio.

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

R. S. S. S.

VISTO:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Avv. Gr. Uff. Pasquale Dolce)

Pasquale Dolce

X



AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA

OSPEDALI

DELLA

SS. TRINITÀ

DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI

NAPOLI

Prot. N. 165

Il Governo riunito in seduta legale il 6 ottobre 1943

con l'intervento dei signori:

Prinicerio.

Governatori:

AVV. COMM. GENARO GALDO

CAV. PIVETTA

con l'assistenza del Segretario Amm.vo Sig. ANIELLO BASALONE

A relazione dell'Ecc.mo PRINICERIO ha emesso la seguente deli-

OGGETTO

Compenso straordinario di

L. 1000 al sig. Chiarliello

Visto che il sig. Chiarliello, addetto alla Segreteria dell'Ospedale ha, durante il mese di settembre pre-stato interrotto servizio presso il nostro Ospedale, anche in ore non di ufficio e durante la notte, sobbarcandosi a sacrifici non indifferenti e dando prova di grande attaccamento per il nostro Ente.

Visto che esso Chiarliello, da quando è stato incaricato della tenuta dell'ufficio di Segreteria dell'Ospedale ha sempre dimostrato zelo nello espletamento delle delicate sue funzioni specie per il grande afflusso di feriti delle incursioni

Considerato che in riconoscimento del servizio prestato è il caso di corrispondergli un compenso straordinario che può fissarsi nella misura di L. 1000.-

DELIBERA

Pagarsi per l'oggetto di cui sopra, al sig. Teodorico Chiarliello la somma di lire mille da prelevarsi dal cap. 10 art. 1 del bilancio. Per copia conforme ad uso amministrativo

Visto: Il Prinicerio

(AVV. COMM. GENARO GALDO)

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Dr. Basalone

Prot. N. _____

con l'assistenza del Segretario Amm.vo Sig. V. ANIELLO SALONE
A relazione dell' Ecc.mo PRIMICERIO ha emesso la seguente deli-

OGGETTO

Compenso straordinario di

L. 1000 al sig. Chiarliello

berazione:

Visto che il sig. Chiarliello, addetto alla Segreteria dell'Ospedale ha, durante il mese di settembre pre- stato interrotto servizio presso il nostro Ospedale, anche in ore non di ufficio e durante la notte, sobbarcandosi a sacrifici non indifferenti e dando prova di grande attaccamento per il nostro Ente.

Visto che esso Chiarliello, da quando è stato incaricato della tenuta dell'ufficio di Segreteria dell'Ospedale ha sempre dimostrato zelo nelle espletamento delle delicate sue funzioni specie per il grande afflusso di feriti delle incursioni

Considerato che in riconoscimento del servizio prestato è il caso di corrispondergli un compenso straordinario che può fissarsi nella misura di L. 1000.-

DELIBERA

Pagarsi per l'oggetto di cui sopra, al sig. Teodorico Chiarliello la somma di lire mille da prelevarsi dal cap. 10 art. 1 del bilancio. Per copia conforme ad uso amministrativo

Visto: Il Primicerio
(Avv. Comm. Gen. Gallo)

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Dr. Quasanti



AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA
ED OSPEDALI
DELLA
SS. TRINITÀ
DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI
NAPOLI

Prot. N.

OGGETTO

Premio di rendimento di
L. 2500 al sig. Pitocco S.
applicato Ufficio Fondi.

ESTRATTO dal Registro delle Deliberazioni
dell'Augustissima Arciconfraternita e Ospedali della SS. Trinità
dei Pellegrini e Convalescenti

Napoli, 5 GENNAIO 1944

Il Commissario Straordinario AVV.

Gr. Off. PASQUALE BOISE

con l'assistenza del Segretario Amministra-
tivo AVV. A. ANSALENE

ha emesso il seguente provvedimento:

Visto il rapporto in data di ieri, 4 corr./, con cui lo
applicato sig. Pitocco nel dar conto dei risultati ottenuti nella rinnovazione
dei fitti dei fondi rustici di proprietà del P.L., per l'annata agraria 1943-44,
chiede concedergli un congruo compenso straordinario;

Sentito l'ufficio di Segreteria, che, nel confermare il maggiore utile di
L. 64 mila ottenuto nei confronti dello scorso anno a titolo di oblazione volon-
taria da parte dei fittuari, mette in rilievo l'opera diligente ed attiva del
Pitocco spiegata nell'interesse del Pio Luogo;

Letta la deliberazione adottata in data 25-9-1942, dal cessato Governo Or-
dinario dell'Opera, con la quale ad occasione del rinnovo dei fitti per l'anna-
ta agraria 1942-43, si concedeva al Pitocco uno speciale compenso di L. 1500.=-

Tenuto presente che quest'anno, a seguito e per effetto delle disposizio-
ni dal sottoscritto impartite, nel rinnovare i contratti, i coloni sono tenuti
a versare anche un dritto fisso dell'1% a titolo di concorso nella spesa di re-
dazione dei contratti stessi, e l'Amministrazione ha già infatti materialmente riscosso
a tal titolo la somma di L. 617 = mentre altre somme notevoli riscuoterà
man mano che saranno perfezionati i ~~veneri~~ restanti contratti, non ancora sino
ad oggi sottoscritti, sebbene già concordati;

Considerato che sia per tale ragione, sia per il cresciuto ~~costo~~ ²²²¹ della vi-
ta ben possa accogliersi la proposta dell'Ufficio di Segreteria di attribuirsi
cioè al Pitocco a titolo di premio di rendimento, una elargizione in misura supe-

riore a quella riconosciutagli lo scorso anno, con che mentre niun maggiore danno si apporta al bilancio del P.L. si premia la capacità, lo zelo e la diligenza del funzionario

D I S P O N E

Corrispondersi all'applicato Pitocco Salvatore a titolo di premio di rendimento per il lavoro dallo stesso compiuto e per i risultati conseguiti nella rinnovazione dei fitti dei fondi rustici di proprietà del Pio Luogo per l'annata agraria 1943-944, la somma di lire DUEMILACINQUECENTO (L.2500) .

L'esito graverà sul cap. art. del bilancio in corso.

Per copia conforme ad uso amm.vo.

Visto:

IL CONTABILE STRORD/
(Avv.Gr.Uff.P. Deice)

IL SEGRETARIO AMM.VO

A. Anselmi

Deice



AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA

OSPEDALI

DELLA

SS. TRINITÀ

DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI

NAPOLI

Il Governo riunito in seduta legale il 6 OTTOBRE 1943

con l'intervento dei signori:

AVV. COMM. GENNARO GALDO
Primicerio.

Governatore COMM. EMILIO PIVETTA

Prot. N.

con l'assistenza del Segretario Amm.vo Sig.

A relazione dell'Ecc.mo PRIMICERIO
ha emesso la seguente deli-
berazione:

OGGETTO

Richiesta di anticipazione
sullo stipendio di alcuni
impiegati dell'Ente

Vista la istanza presentata da alcuni
impiegati dell'Ente, per ottenere un'anticipa-
zione sugli stipendi.

Considerata la opportunità di prendere
in benevole considerazione la richiesta in pa-
rola, anche perchè i detti richiedenti sono as-
sidui collaboratori, e meritevoli di ogni consi-
derazione da parte del Governo

D E L I B E R A

Concedere ai signori :Valente Mario, Pisacane Valle, Naclerio Ezelin-
da, Giuliani Teresa, Vacchiano Ernesto . Pitocco Salvatore, De Lauro
Michele e Morra Francesco, la somma di lire cinquecento ciascuno in
anticipazione sugli stipendi, da scomputarsi a L.50 mensili, nonchè
degli uscieri Pane Pasquale e Melito Mario.

La somma va prelevata dal cap. 10 art. 3 del bilancio

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL PRIMICERIO

(Avv. Comm. Gennaro Galdo)

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Q. Am

Prot. N.

con l'assistenza del Segretario Amm.vo Sig.

A relazione dell' Ecc.mo PRIMICERIO

ha emesso la seguente deli-

OGGETTO

berazione:

Richiesta di anticipazione
sullo stipendio di alcuni
impiegati dell'Ente

Vista la istanza presentata da alcuni
impiegati dell'Ente, per ottenere un'anticipa-
zione sugli stipendi.

Considerata la opportunità di prendere
in benevole considerazione la richiesta in pa-
rola, anche perchè i detti richiedenti sono as-
sidui collaboratori, e meritevoli di ogni consi-
derazione da parte del Governo

D E L I B E R A

Concedere ai signori :Valente Mario, Pisacane Valle, Naclerio Ezelin-
da, Giuliani Teresa, Vacchiano Ernesto . Pitocco Salvatore, De Lauro
Michele e Morra Francesco, la somma di lire cinquecento ciascuno in
anticipazione sugli stipendi, da scomputarsi a L.50 mensili, nonchè
degli uscieri Pane Pasquale e Melito Mario.

La somma va prelevata dal cap. 10 art. 3 del bilancio

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL PRIMICERIO

(Avv. Comm. Genaro Galdo)

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

A. Ant

2220



ADDETTISSIMA ARCICONFRATERNITA
ED OSPEDALI
DELLA
SS. TRINITÀ
DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI
NAPOLI

Napoli, li 26 giugno 1944

Risp. al fol. N. del

Oggetto: chiarimenti alla deliberazione 6 ottobre 1943 concessante un anticipo su stipendi.

Prot. N.

Si A T T E S T A

5
che le finanze dell' Ente non permettavano di anticipare due altre mensilità all'intero suo personale, come era stato fatto ai dipendenti statali ed enti di diritto pubblico. Non ebbano l'anticipo che fu di L. 500 per ognuno :
il Segretario - il Ragioniere - L' applicato Mengoni all'usciera Aveta.
Gli impiegati sovvenzionati , avevano già rimborsato il 50 % quando venne l'ordine di sospendere il rimborso.

Il Ragioniere

Il Primicerio

Il Segretario Amm.vo

2219

1415